



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

SEDUTA DEL 25 MAGGIO 2022

Rep. n.12/2022

Fascicolo 5.2\2022\4

**Oggetto: Presa d'atto della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n.67/2022 relativa all'esame dei rendiconti esercizi finanziari 2016-2017-2018-2019 nonché alla verifica del piano di razionalizzazione periodica della partecipazioni pubbliche.**

Sindaco metropolitano Giuseppe Sala

Consiglieri metropolitani in carica:

- |                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bettinelli Sara                        | 13. Mantoan Giorgio                 |
| 2. Caputo Daniela                         | 14. Maviglia Roberto                |
| 3. Ceccarelli Bruno                       | 15. Negri Alfredo Simone            |
| 4. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange | 16. Palestra Michela                |
| 5. Cucchi Raffaele                        | 17. Piscina Samuele                 |
| 6. De Marchi Diana Alessandra             | 18. Pozzoli Alberto                 |
| 7. De Vito Alessandro                     | 19. Segala Marco                    |
| 8. Del Ben Daniele                        | 20. Uguccioni Beatrice Luigia Elena |
| 9. Di Stefano Roberto                     | 21. Variato Francesco               |
| 10. Finiguerra Domenico                   | 22. Vassallo Francesco              |
| 11. Fusco Ettore                          | 23. Veneroni Dario                  |
| 12. Impiombato Andreani Aurora Alma Maria | 24. Villani Guglielmo               |

Partecipa, assistito dal personale del Settore Affari e servizi generali e Supporto organi istituzionali, il Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro.

Nominati scrutatori i Consiglieri: De Marchi, Uguccioni e Villani.

Il Sindaco metropolitano dà inizio alla votazione per appello nominale.

Assenti i Consiglieri Ceccarelli, Cucchi, Di Stefano, Finiguerra, Fusco e Piscina.

E così risultano presenti il Sindaco metropolitano Sala e n. 18 Consiglieri.

Terminate le operazioni di voto, il Sindaco metropolitano dichiara approvata la proposta di deliberazione con tredici voti a favore e sei astenuti (Consiglieri Cocucci, De Vito, Pozzoli, Segala, Variato e Villani).

Il Sindaco metropolitano dà atto del risultato della votazione.

### IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

VISTA la Legge 56/2014;

VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

#### DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.

<p>Letto, approvato e sottoscritto</p> <p>IL SINDACO (Giuseppe Sala)</p> <p>Firmato digitalmente da:SALA GIUSEPPE Data:26/05/2022 14:22:25</p>	<p>IL SEGRETARIO GENERALE (Antonio Sebastiano Purcaro)</p> <p>Firmato digitalmente da: PURCARO ANTONIO SEBASTIANO Data: 26/05/2022 11:38:35</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



**PROPOSTA**  
**di deliberazione del Consiglio metropolitano**

Fascicolo 5.2\2022\4

**Oggetto:** Presa d'atto della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n.67/2022 relativa all'esame dei rendiconti esercizi finanziari 2016-2017-2018-2019 nonché alla verifica del piano di razionalizzazione periodica della partecipazioni pubbliche.

**IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO**

Vista la relazione tecnica del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie contenente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti:

- la Legge 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del TUEL approvato con D.Lgs.267/2000;

Visto l'esito della votazione;

**DELIBERA**

- 1) di prendere atto dell'allegata deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, n.67/2022 relativa all'esame dei rendiconti esercizi finanziari 2016-2017-2018-2019 nonché alla verifica del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex-art.20 del TUSP approvata con deliberazione Consiglio metropolitano del 29/11/2021;
- 2) di dare atto che gli uffici hanno provveduto alla pubblicazione della medesima pronuncia sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 3) di dare mandato alle competenti Direzioni di adottare le misure idonee a garantire il rispetto dei termini di legge per l'approvazione del rendiconto; curare il corretto inserimento dei dati nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche, ad adottare tutte le misure necessarie per incrementare la capacità di riscossione e a porre particolare attenzione nella gestione dei residui attivi, monitorare l'andamento dei contratti di finanza derivata ed i rischi connessi,

attivando tutte le necessarie iniziative per tutelare le ragioni dell'ente a fronte delle plurime criticità rilevate; assicurare il pieno rispetto delle norme di cui al d.lgs. n. 175/2016 con particolare riferimento alle operazioni di alienazione delle partecipazioni sociali;

- 4) di prendere atto in relazione ai fatti di cui al punto 2.7.1 (cessione della partecipazione detenuta in Autostrade lombarde S.p.a.) della nota del Segretario Generale prot.72369 del 02/05/2022, anch'essa qui allegata, con le quali sono state rappresentate le particolari circostanze e le ragioni a fondamento della decisione di alienare in conformità all'indirizzo già espresso dal Consiglio metropolitano;
- 5) di autorizzare l'organo esecutivo ad assumere in relazione ai fatti di cui al punto 2.6 (operazioni di finanza derivata) ogni iniziativa ed azione utile a tutelare le ragioni dell'Ente nelle opportune sedi giurisdizionali;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione alla stessa Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 7) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.
- 8) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione, ivi compresa la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 - comma 1- lettera d) del D.Lgs.33/2013;
- 9) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art.5 del PTPCT vigente, come attestato nella relazione tecnica.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

- Favorevole  
 *Contrario*

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00  
e dell'art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

**IL DIRETTORE**  
Alberto Di Cataldo



## RELAZIONE TECNICA

della proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano

Fascicolo 5.2\2022\4

DIREZIONE PROPONENTE: Area Risorse finanziarie e programmazione economica

**Oggetto: Presa d'atto della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n.67/2022 relativa all'esame dei rendiconti esercizi finanziari 2016-2017-2018-2019 nonché alla verifica del piano di razionalizzazione periodica della partecipazioni pubbliche.**

### RELAZIONE TECNICA:

Con nota in data 26/04/2022 è stata trasmessa a questa Amministrazione dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, l'allegata deliberazione n.67/2022 della stessa Sezione relativa all'esame dei rendiconti esercizi finanziari 2016-2017-2018-2019 nonché alla verifica del piano di razionalizzazione periodica della partecipazioni pubbliche ex-art.20 del TUSP approvata con deliberazione Consiglio metropolitano del 29/11/2021.

In particolare la Corte conclude invitando l'Ente a predisporre misure idonee a garantire il rispetto dei termini di legge per l'approvazione del rendiconto; a curare il corretto inserimento dei dati nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), verificando la correttezza dei dati trasmessi relativi agli esercizi successivi al 2019; ad adottare tutte le misure necessarie per incrementare la capacità di riscossione e a porre particolare attenzione nella gestione dei residui attivi, verificando l'integrale rispetto dei principi contabili che regolano l'accertamento delle entrate e procedendo ad un rigoroso monitoraggio delle ragioni di permanenza dei residui iscritti; a monitorare l'andamento dei contratti di finanza derivata ed i rischi connessi, attivando tutte le necessarie iniziative per tutelare le ragioni dell'ente a fronte delle plurime criticità rilevate; ad assicurare il pieno rispetto delle norme di cui al d.lgs. n. 175/2016 con particolare riferimento alle operazioni di alienazione delle partecipazioni sociali.

La Sezione ha poi disposto la trasmissione alla Procura contabile, ai sensi dell'art. 52 co. 4 del d. lgs. 174/2016, in relazione ai fatti di cui ai punti 2.6 (operazioni di finanza derivata) e 2.7.1 (cessione della partecipazione detenuta in Autostrade lombarde S.p.a.);

Con riguardo a quest'ultimo, con nota del Segretario Generale prot.72369 del 02/05/2022, anch'essa qui allegata, si è provveduto a rappresentare alla Procura contabile le particolari circostanze e le ragioni a fondamento della decisione di alienare in conformità all'indirizzo espresso dal Consiglio metropolitano.

Quanto invece alla vicenda delle operazioni di finanza derivata si rappresenta che l'Ente ha già avviato alcune azioni in sede civile; tutte le operazioni in derivati della Città metropolitana di Milano risultano peraltro sottoposte, per la clausola contrattuale, alla giurisdizione inglese. Tuttavia il mutato quadro giurisprudenziale in materia, anche alla luce dei possibili effetti favorevoli derivanti

dalla Brexit, consente rispetto al passato di poter affrontare i giudizi con maggiori chance di successo e di radicare la giurisdizione nel nostro Paese.

In particolare in data 12/05/2021 l'Amministrazione metropolitana ha provveduto a notificare atto di citazione davanti al Tribunale Civile di Milano nei confronti di Merrill Lynch International Bank Limited e Dexia Crediop s.p.a. al fine di sentir condannare le convenute al risarcimento del danno derivante dalla stipulazione dei contratti di che trattasi. Di tutta risposta, lo scorso 11 Novembre 2021, ci sono stati notificati due claim da parte di Merrill Lynch, nelle sue diverse articolazioni, Bank of America DAC-Merrill Lynch international bank Limited e Merrill Lynch international. Il cui giudizio è tutt'ora in corso. Ad esito del quale si potranno avviare ulteriori analoghe azioni in relazione alle altre posizioni; l'elevato costo del contenzioso che deriverebbe dal probabile tentativo da parte dei convenuti, di radicare la giurisdizione in Inghilterra, suggerisce di procedere per gradi.

Con la predetta deliberazione infine si dispone che il Sindaco metropolitano, informi l'organo consiliare dei contenuti della presente delibera e che la deliberazione di presa d'atto del Consiglio metropolitano sia assunta entro sessanta giorni dal ricevimento della pronuncia e trasmessa alla stessa Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 - comma 1- lettera d) del D.Lgs.33/2013.

La deliberazione in oggetto prevede altresì che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pubblicazione alla quale gli uffici hanno già provveduto.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art.5 del PTPCT vigente.

Il Relatore del presente provvedimento è il Consigliere Dario Veneroni, cui è stata conferita la delega alla materia "Bilancio e Patrimonio" con Decreto del Sindaco metropolitano avente R.G. n.1/2022 del 14/01/2022, atti n. 5701/2022 /1.7/2021/3.

IL DIRETTORE  
Alberto Di Cataldo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott. Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Primo Referendario (Relatore)
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Giulia Ruperto	Referendario

nell'adunanza pubblica del 10 marzo 2022 e nella camera di consiglio da remoto del giorno 23 marzo 2022 ha assunto la seguente

### DELIBERAZIONE

**nei confronti della Città metropolitana di Milano**

**esame rendiconti esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 e 2019 e delle Relazioni dell'organo di Revisione nonché verifica del piano di razionalizzazione periodica**

**delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 T.U.S.P. approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano del 29 novembre 2021**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Esaminati i questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 e 2019 redatti dall'organo di revisione di Città metropolitana di Milano, sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie;

Vista le richieste istruttorie (nota prot. Cdc n. 2528 del 2 febbraio 2021 e, successivamente, nota prot. Cdc n. 31425 del 20 dicembre 2021) e le risposte della Città metropolitana di Milano (prima risposta istruttoria prot. Cdc n. 11690 e ss. del 16 marzo 2021 e relativi allegati; seconda risposta istruttoria prot. Cdc n. 1022 del 25 gennaio 2022 e relativi allegati);

Vista la richiesta del magistrato istruttore di sottoporre i rendiconti all'esame



collegiale della Sezione;

Vista la nota pervenuta in data 3 marzo 2022, con cui la Città metropolitana ha fornito ulteriori elementi;

Sentiti, nell'adunanza pubblica del 10 marzo 2022, dopo la relazione del magistrato istruttore, i rappresentanti della Città metropolitana nella persona del dott. Purcaro Antonio Sebastiano (Segretario e Direttore generale) e del dott. Di Cataldo Alberto (Direttore dell'Area risorse finanziarie e programmazione economica).

## FATTO

A seguito dell'esame dei questionari sui rendiconti di gestione della Città metropolitana di Milano con riferimento agli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 e 2019 questa Sezione di controllo ha svolto attività istruttoria con una prima nota (prot. Cdc n. 2528 del 2 febbraio 2021) al fine di verificare, nelle quattro annualità citate, la sana gestione finanziaria dell'ente. In data 16 marzo 2021 la Città metropolitana di Milano inviava a questa Sezione, tramite l'applicativo Conte, la prima risposta istruttoria (prot. Cdc nn. 11690-11691-11692 e relativi allegati). Successivamente in data 20 dicembre 2021, veniva inviata all'ente una seconda nota istruttoria (prot. Cdc n. 31425), cui l'ente ha fornito riscontro con la nota di risposta prot. Cdc n. 1022 del 25 gennaio 2022 e relativi allegati.

Ciò posto, il magistrato istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sull'ente Città metropolitana di Milano all'esame del Collegio, assegnando termine sino al 3 marzo 2022 per fornire ulteriori elementi istruttori, cui l'ente ha risposto con nota di pari data (prot. Cdc n. 2701).

## DIRITTO

### 1. Quadro normativo.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite

delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Tale controllo, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è ascrivibile nella categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

Successivamente l'art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli sulla gestione delle risorse finanziarie pubbliche, prevedendo che, in caso di accertamento da parte della Sezione di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, gli enti interessati hanno l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, la natura della descritta funzione di controllo richiede di segnalare all'ente anche irregolarità contabili meno gravi, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente. In ogni caso, l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e a realizzare interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte, inoltre, è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

## 2. Le criticità riscontrate.

Si evidenzia che la Sezione illustra nel prosieguo solo le principali criticità riscontrate in sede istruttoria e le relative risposte fornite dall'ente. Si riservano tutti gli eventuali ed aggiuntivi approfondimenti, che risulteranno necessari, in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi. Infatti, tutti gli esercizi sopravvenuti nel tempo sono collegati fra loro *"in modo ordinato e concatenato"* in quanto, come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, *"il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie"* (in tal senso Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49, il principio è richiamato da Corte dei conti, Sezione delle autonomie in occasione dell'elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018 approvate con delibera n. 12/2019/INPR, nonché in quelle sui rendiconti 2019 approvate con delibera n. 09/2020/INPR).

### 2.1. Approvazione tardiva dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi.

Sia in occasione della prima che della seconda istruttoria, si chiedeva alla Città metropolitana di Milano di motivare le ragioni del ritardo, riscontrato su tutto il quadriennio 2016-2019, con cui sono stati approvati i bilanci preventivi (eccezion fatta per il bilancio di previsione 2020-2022 e successivamente per quello 2021-2023) ed i rendiconti consuntivi. La città metropolitana ha individuato le cause del ritardo, per quanto riguarda i bilanci preventivi, nel quadro finanziario *"indefinito"*, riconducibile al ritardo con il quale sono state determinate dal governo le risorse finanziarie per l'ente, mentre, per quanto riguarda i rendiconti consuntivi, nella carenza di personale, causata dalle riduzioni del numero dei dipendenti imposte dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

La Sezione prende atto delle giustificazioni addotte dall'ente, nonché della tempestiva approvazione dei bilanci preventivi 2020-2022 e 2021-2023, mentre, con

particolare riferimento alle problematiche organizzative prospettate per i rendiconti consuntivi, invita l'ente a predisporre misure idonee a garantire il rispetto dei termini di legge. Come ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di questa Sezione, si evidenzia, infatti, *“che il predetto termine è stato stabilito dalla legge in considerazione della rilevanza che l'approvazione del rendiconto riveste nell'intero “ciclo di bilancio” dell'ente locale. Il rendiconto, infatti, oltre a costituire il documento attraverso il quale l'amministrazione dimostra i risultati della gestione trascorsa, costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria”* (in tal senso Sez. reg. Lombardia n. 174/2019/PRSE ed in senso analogo 110/2019/PRSE; 10/2018/PRSE; 121/2016/PRSE).

## **2.2. Accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).**

La Sezione, sia con la prima che con la seconda nota istruttoria, ha richiesto chiarimenti in merito alla quantificazione del fondo in tutti gli esercizi esaminati, con particolare riferimento al titolo 1, per il quale gli accantonamenti sono risultati esigui e, nel 2016, assenti.

La Città metropolitana ha specificato che le entrate imputate al titolo 1 sono riconducibili a:

- imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile (*“riversata mensilmente all'ente da parte dell'Agenzia delle entrate”*);
- imposta provinciale di trascrizione (*“riversata giornalmente dall'ACI-PRA”*);
- tributo ambientale (*“versato all'ente dai Comuni del territorio della Città metropolitana”*).

Conseguentemente, poiché il principio contabile di cui al punto 3.7.5 (all. 4/2 d.lgs. n. 118/2011) prevede che tali tributi siano accertati per cassa, l'ente ha riferito che *“ai fini del calcolo del FCDE sono stati pertanto considerati gli importi dei residui attivi afferenti alla riscossione coattiva dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (anni 2017 e 2018)”* (cfr. nota del 16 marzo 2021).

Con particolare riferimento al rendiconto 2019, la Città metropolitana, in occasione della risposta del 3 marzo 2022, ha confermato che i residui iscritti al titolo 1 sono riferiti a entrate accertate per cassa (imposta provinciale di trascrizione, tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica, imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori), mentre l'accantonamento a FCDE è relativo ai residui per la riscossione coattiva dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, che non è una entrata accertata per cassa.

La Sezione rimarca, tuttavia, come già evidenziato in sede istruttoria, che nel prospetto della composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (dati BDAP) risultano iscritti al titolo 1 residui attivi complessivi pari a euro 60.430.164,49, di cui euro 16.410.732,85 provenienti da esercizi precedenti, tutti allocati nel campo *“Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa”*, a fronte dei quali l'accantonamento a FCDE ammonta a euro 226.402,70 (dati BDAP).

Pertanto, alla luce di quanto riferito in sede istruttoria circa l'accertamento per cassa di parte dei residui afferenti al titolo 1, si invita la Città metropolitana a curare il corretto inserimento dei dati nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Si richiama, in proposito, *“l'importanza di una corretta e attenta trasmissione dei dati alla BDAP che, istituita in attuazione dell'articolo 13 della legge n. 196/2009, ha la funzione di garantire un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e di dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale. Tale funzione, per essere efficacemente perseguita, deve poggiare su una base informativa aggiornata e costituita da dati conformi a quelli presenti nei documenti contabili degli enti. L'indefettibilità dell'adempimento di un corretto e attento invio dei dati alla BDAP risponde, inoltre, all'esigenza di garantire l'esercizio della funzione di controllo esterno attribuita dall'ordinamento giuridico alla magistratura contabile, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005 e dell'art. 148-bis del TUEL (vd. deliberazione della Sezione*

*di controllo per il Trentino – Alto Adige, n. 57/2019/PRSE)*” (Corte dei conti, sez. reg. Lombardia, deliberazione n. 19/2020/PRSE).

Il Collegio, pertanto, richiede all’ente di verificare la correttezza dei dati trasmessi relativamente agli esercizi successivi al 2019, con riserva di ogni ulteriore controllo da parte della Sezione.

Si raccomanda, inoltre, particolare attenzione nella gestione e nel controllo dei crediti dei tributi accertati per cassa, come richiesto dal principio contabile 3.7.5 di cui all’allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011 in considerazione dei peculiari meccanismi di accertamento di tali crediti, che, salvo particolari ipotesi di accertamento su stime, espressamente previste dal principio contabile, non danno luogo a residui attivi e dunque non vengono computati nella base di calcolo per la costituzione del FCDE.

Infine, con riferimento al tributo ambientale - Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – (di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504), in occasione delle memorie del 3 marzo 2022, la Città metropolitana ha precisato che, contrariamente a quanto previsto dal principio contabile 3.7.2, secondo cui l’entrata è accertata sulla base degli impegni da parte dei comuni competenti per l’incasso, *“poiché non è risultata agevole l’individuazione dei provvedimenti in questione, e si è rilevato che non tutti i comuni procedono a riscontrare le note di richiesta inviate dai competenti uffici finanziari della Città Metropolitana, attraverso sia reports effettuati in merito agli incassi che pervengono ai comuni in materia di TARI e codificati con specifici codici SIOPE, sia attraverso altri elementi di analisi recuperabili attraverso i siti istituzionali degli enti stessi, si è proceduto a accertare gli importi spettanti, sollecitando quindi il riversamento a favore di Città metropolitana”*.

Sul punto la Sezione non può non rilevare che tale modalità di accertamento, come peraltro riconosciuto dallo stesso ente, non è conforme al principio contabile richiamato. La *ratio* della esclusione dei crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche dalla base di calcolo del FCDE, infatti, è proprio riconducibile al principio

che ricollega la nascita dell'accertamento nel bilancio dell'ente creditore con il sorgere dell'impegno nelle scritture dell'ente debitore. Se viene, pertanto, meno tale corrispondenza fra scritture contabili potrebbe sorgere l'esigenza di accantonamenti prudenziali connessi al rischio di mancata realizzazione dei crediti iscritti.

Sul punto si prende atto che la Città metropolitana ha, proprio in considerazione di tale rischio, "prudenzialmente accantonato un fondo rischi per Tributo provinciale. Nel risultato di amministrazione 2019 tale accantonamento ammonta a euro 3.300.000,00".

### 2.3. Le riscossioni e la gestione dei residui attivi.

In occasione della prima istruttoria, questa Sezione chiedeva, fra le altre cose, di indicare le ragioni delle basse percentuali di riscossione riscontrate soprattutto per le entrate del titolo 3 (con particolare riferimento alle sanzioni da violazione del codice della strada e ai fitti e canoni patrimoniali), nonché di specificare le misure intraprese per incrementarla.

Quanto alla riscossione delle sanzioni per violazione del codice della strada, l'ente, con le memorie del 3 marzo 2022, ha fornito l'ammontare degli accertamenti e delle riscossioni per gli ultimi esercizi. Dall'esame dei predetti dati è emerso che la capacità di riscossione in conto competenza si attesta su percentuali comprese fra il 32% ed il 5% come illustrato dalle seguenti tabelle.

	<b>Esercizio 2019</b>
	<i>Appalto 2012</i>
<b>Accertamenti</b>	54.230.848,24
<b>Riscossioni c/competenza</b>	13.898.904,37
<b>% Riscossioni/Accertamenti</b>	26%
<b>Riscossioni c/residui</b>	22.820.853,14
<b>Totale Riscossioni</b>	36.719.757,51

Fonte: allegato "Punto 2b\_1 Prot. 35103\_2022 Relazione Corte dei Conti Settore Strade\_01.pdf (2)" alle memorie del 3 marzo 2022

	Esercizio 2020		Esercizio 2021	
	Appalto 2012	Concessione 2020	Appalto 2012	Concessione 2020
<b>Accertamenti</b>	36.394.180,28	19.996.411,00	23.798.082,07	77.183.309,80
<b>Riscossioni c/competenza</b>	6.535.441,81	3.495.715,11	1.260.214,74	24.969.538,15
<b>% Riscossioni/Accertamenti</b>	18%	17%	5%	32%
<b>Riscossioni c/residui</b>	11.978.655,50	0,00	9.003.294,03	8.089.699,54
<b>Totale Riscossioni</b>	18.514.097,31	3.495.715,11	10.263.508,77	33.059.237,69

Fonte: allegato "Punto 2b\_1 Prot. 35103\_2022 Relazione Corte dei Conti Settore Strade\_01.pdf (2)" alle memorie del 3 marzo 2022

Con riferimento alle riscossioni per fitti e canoni patrimoniali, l'istruttoria svolta ha consentito di evidenziare che una parte dei residui afferenti a tali entrate, pari a euro € 402.894,55, (di cui € 178.976,61 per canoni di locazione/indennità di occupazione ed € 223.917,94 per spese di gestione), deriva da "indennità di occupazione e oneri condominiali pregressi da parte degli inquilini che hanno utilizzato o utilizzano appartamenti ad uso abitativo di proprietà della Città metropolitana, nei confronti dei quali era stato disdettato il contratto di locazione", mentre altra parte è riferibile alla persistente morosità dell'U.O. Fatebenefratelli, con residui pari a euro 557.288,40 e del Comune di Milano, con residui pari a euro 115.103,22.

Con riferimento al primo gruppo di residui pesa, come rappresentato dall'ente, la "situazione di difficoltà economica diffusa", connessa alla difficile situazione in cui versano la maggior parte dei debitori (disoccupati, persone affette da patologie invalidanti e seguiti dai Servizi sociali del Comune, pensionati con redditi molto bassi) per i quali è evidente che le azioni di recupero potrebbero non produrre i risultati desiderati.

Quanto ai residui nei confronti dell'U.O. Fatebenefratelli, l'ente ha riferito che i residui attivi relativi al periodo dal 2016 al 2021 ammontano complessivamente ad € 557.288,40, di cui € 56.453,91 per rimborso spese di gestione ed € 500.834,49 per indennità di occupazione per l'utilizzo di spazi di proprietà dell'ente nei complessi immobiliari di Viale Piceno 60 e di via Pusiano, in Milano e nello stabile di via



Settembrini 32 Milano (questi due ultimi immobili venduti nel 2018). L'ente ha in proposito riferito in merito alle iniziative intraprese nel corso del 2021 per ottenere il pagamento da parte dell'Azienda sanitaria.

Quanto ai residui nei confronti del Comune di Milano, i residui attivi relativi al periodo dal 2016 al 2021 ammontano complessivamente ad € 115.103,22, di cui € 100.382,08 per spese di gestione pregresse dovute dal Comune per l'utilizzo dell'edificio B di via Pusiano, adibito a Spazio Neutro e servizio Socio Materno Zona 12 ed € 14.721,14 quale indennità di occupazione anno 2018 per l'edificio utilizzato dall'Asilo nido. L'ente ha riferito di avere venduto al Comune di Milano, in data 22 dicembre 2021, il 50% del complesso immobiliare denominato Teatro Dal Verme, specificando che nella trattativa di vendita non è stato concordato nulla in merito al suddetto debito, che, tuttavia, potrebbe trovare soluzione nella trattazione, attualmente in corso, del complesso riequilibrio di crediti e debiti tra i due enti.

A tal proposito, nelle memorie del 3 marzo 2022, l'ente ha riferito che *“con riferimento ai crediti vantati nei confronti del comune di Milano si fornisce l'importo aggiornato al 31/12/2021 dei residui attivi (€ 27.071.714,17) e passivi (€ 9.790.139,35) nei confronti del comune di Milano (dati non definitivi – riaccertamento ordinario in corso). Con particolare riferimento ai residui attivi posteriori al 2012, il competente settore di Città metropolitana di Milano ha provveduto a sollecitare il pagamento di quanto dovuto. L'ultimo sollecito risale al 17/12/2021. In relazione alla verifica della conciliazione con le scritture contabili del comune, le Direzioni finanziarie dei due enti stanno lavorando ai fini della regolazione delle rispettive partite e della predisposizione degli atti conseguenti.”*

Inoltre, in sede istruttoria, era stata segnalata all'ente l'esistenza di consistenti residui attivi molto datati, con un totale di residui risalenti al periodo 1999-2010 pari a 24.487.525,97 di euro ed un totale di residui afferenti al periodo 2011-2015 pari a 50.796.952,31 di euro (dati al 31 dicembre 2020).

In proposito, l'ente, in occasione delle memorie del 3 marzo 2022 (v. allegato “Punto 2b\_1 Prot 35103\_2022 Relazione Corte dei Conti Settore Strade\_01”), ha illustrato la situazione aggiornata con riferimento ad una serie di residui nei confronti di

amministrazioni pubbliche. Alla data della risposta istruttoria risultavano ancora non incassati i residui attivi iscritti nei confronti del Comune di Cassano D'Adda pari a euro 1.468.787,96 (2007) ed euro 1.663.133,00 (2008) (relativi ai lavori per la variante di Cassano), di cui la città metropolitana ha riferito di avere più volte verificato l'esistenza del corrispondente residuo passivo nelle scritture del debitore.

Quanto, infine, ai crediti ancora vantati nei confronti della società ASAM Spa, partecipata dalla città metropolitana sino al 2014, come riferito in sede di memorie del 3 marzo 2022, la posizione creditoria nei confronti della Regione Lombardia, acquirente della partecipazione azionaria, è stata definita con *"l'Accordo tra Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e Provincia di Monza e Brianza sottoscritto in data 25 gennaio 2018 per il riconoscimento del valore azionario di Asam Spa al momento del subentro di Regione Lombardia e l'accollo del debito di Asam Spa nei confronti di Città metropolitana di Milano a titolo di dividendi deliberati in assemblea ma non distribuiti"*. Come evincibile dalla lettura dell'accordo la Regione Lombardia si è impegnata a corrispondere alla città metropolitana l'importo complessivo di euro 170.354.786, pari al valore della partecipazione e del credito per distribuzione di dividendi del periodo 2007-2009, con rate di importo variabile dal 2018 al 2036.

Conclusivamente, a fronte delle perduranti difficoltà di riscossione evidenziate, la Sezione invita l'ente ad adottare tutte le misure, organizzative e gestionali, ritenute necessarie per il superamento della criticità ed a monitorarne l'efficacia nel tempo. Infatti, la capacità dell'ente di riscuotere le proprie entrate e di contrastare l'evasione tributaria è funzionale ad assicurare la tenuta degli equilibri di bilancio, soprattutto nel caso, come evidenziato dalla stessa città metropolitana nella nota del 3 marzo 2022, in cui i tagli alle risorse trasferite e la riduzione delle entrate tributarie, aggravata dall'emergenza pandemica *"hanno comportato una riduzione complessiva della capacità di spesa, mettendo sotto pressione l'equilibrio di parte corrente"*.

È, inoltre, necessaria una continua attività di monitoraggio sulla mole dei residui attivi iscritti, verificando l'integrale rispetto dei principi contabili che regolano

l'accertamento delle entrate e procedendo ad un rigoroso monitoraggio delle ragioni di permanenza dei residui iscritti.

#### **2.4 Altri accantonamenti nel risultato di amministrazione. Operazioni di rinegoziazione dei mutui.**

Quanto al **fondo contenzioso**, con la prima risposta del 16 marzo 2021, l'ente ha illustrato la composizione del fondo rischi dal 2016 al 2020, specificando che tale fondo *“viene composto mettendo in relazione il contenzioso incardinato contro l'Ente, la valutazione sul rischio di causa rappresentato dai legali che sono incaricati delle difese e il valore del petitum. Le cause giunte a conclusione, vengono eliminate dal fondo. Laddove non si sia verificato alcun prelievo dal fondo, le risorse svincolate possono integrare i fondi stanziati per le altre cause già presenti nel fondo iscritte sul medesimo anno di bilancio, anche in ragione dell'evolversi della valutazione sul rischio oppure destinate ad economie. I fondi, per le cause che presentassero valutazioni di soccombenza, vengono stanziati nell'anno in cui presumibilmente la causa giungerà a sentenza. Nel caso in cui, il rischio di soccombenza variasse negli anni successivi al primo stanziamento, secondo le valutazioni dell'andamento processuale dei legali incaricati, si provvede a richiedere lo stanziamento di ulteriori fondi anche imputati su più annualità”*. Dopo tali precisazioni, la Città metropolitana di Milano procedeva elencando tutte le cause pendenti considerate nel fondo, il rischio di soccombenza di ognuna, l'importo accantonato.

La Sezione prende atto di quanto illustrato dall'ente, rimarcando che la mappatura del rischio di soccombenza connesso alle cause pendenti, pur rientrando nella discrezionalità tecnica dell'ente, deve essere effettuata con *“particolare attenzione”*, risultando *“essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione”* (Corte dei conti, Sez. autonomie, n. 14/2017/INPR). Si richiama, a tal proposito, la recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Campania n. 125/2019/PRSP, Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 18/2020/PRSE e Sezione regionale di

controllo per la Lombardia n. 69/2020/PRSE) che ha fatto riferimento, ai fini della classificazione delle passività potenziali tra passività “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, agli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare allo IAS 37 e all’OIC 31 (prima OIC n. 19).

Per quel che concerne **il fondo perdite società partecipate**, l’ente ha precisato che il suo importo è stato determinato con riferimento alle perdite registrate dalle società partecipate AUTOSTRADE LOMBARDE S.P.A. e AREXPO S.P.A., specificando che si è provveduto *“ad accantonare in apposito fondo perdite società partecipate un importo pari al risultato negativo degli organismi di cui trattasi, non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”*.

Con riferimento, da ultimo, al **fondo rischi per tributo provinciale** per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, la Città metropolitana di Milano, in occasione della prima risposta istruttoria, chiariva che: *“lo stanziamento del "Tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale - TEFA" è valorizzato sulla base delle comunicazioni pervenute dai Comuni e del trend storico dell’entrata, al netto del fondo crediti applicato dai comuni. Al fine di evitare eventuali rischi derivanti da possibili variazioni nelle comunicazioni fornite dai Comuni viene accantonata una quota pari al 5% del valore dello stanziamento al fine della salvaguardia dell’equilibrio di bilancio. Lo svincolo dell’importo accantonato viene effettuato in relazione agli introiti effettuati in conto ai relativi accertamenti dell’anno di riferimento.”*

Con riferimento alle **operazioni di rinegoziazione dei mutui**, con nota del 3 marzo 2022, la Città metropolitana ha riferito, data la necessità di reperire risorse finanziarie per assicurare il funzionamento dell’ente, di avere proceduto alla rinegoziazione di un debito complessivo di euro 113.367.350,09, con posticipazione del termine di scadenza al 31 dicembre 2043 per 42 posizioni e conferma del termine di scadenza al 31 dicembre 2045 per le altre 90 posizioni. Per effetto di tale operazione la spesa complessiva per interessi risulta maggiorata per 11 milioni, che risultano, tuttavia, distribuiti lungo tutto l’arco di durata dei finanziamenti, mentre l’ente ha conseguito

negli esercizi più prossimi, già a partire dal bilancio 2020, dei risparmi sulla rata complessiva per effetto della riduzione della quota capitale.

La Sezione rileva che l'operazione di rinegoziazione descritta ha avuto, pertanto, l'effetto di liberare nell'immediato risorse da utilizzare per le spese correnti, con un conseguente allungamento della durata di alcuni finanziamenti ed un complessivo aumento del costo totale del finanziamento che va a gravare sui bilanci futuri. Tale spostamento in avanti dell'onere del debito produce l'effetto di irrigidire la gestione dei bilanci futuri e rischia di interrompere la corrispondenza fra la durata del finanziamento e quella dell'investimento in contrasto con il principio di equità intergenerazionale, che trova fondamento nell'art. 119 co. 6 Costituzione e nella disciplina primaria di attuazione (art. 10 l. 243/2012) ed è stato, inoltre, a più riprese affermato dalla giurisprudenza contabile e costituzionale. Anche la destinazione a spesa corrente dei risparmi conseguiti negli anni più prossimi alla rinegoziazione si pone in contrasto con il richiamato principio costituzionale, secondo cui gli enti territoriali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Tale principio, infatti, secondo la costante giurisprudenza contabile, si estende anche alle economie conseguite su risorse da indebitamento, in quanto tali economie soggiacciono agli stessi limiti previsti per le risorse da cui derivano (*ex multis* Sez. reg. controllo Marche n. 12/2019). Peraltro, se è vero che, attualmente, l'art. 7, co. 2 del D.L. n. 78/2015 (così come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 5-octies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) consente di utilizzare tali risorse senza vincolo di destinazione, occorre rammentare che tale norma ha carattere eccezionale e, come ricordato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione n. 32/2015), conferma l'esistenza di un principio cogente di segno opposto, il cui rispetto assicura, al di là della situazione contingente, una sana gestione finanziaria delle risorse anche in un'ottica di equità rispetto alle generazioni future.

## 2.5. Operazioni di partenariato pubblico-privato.

In merito al contratto per l'affidamento in concessione della realizzazione dei servizi di copertura WI-FI di alcuni edifici della Città Metropolitana di Milano, si chiedeva, in sede istruttoria, di inviare una relazione aggiornata circa lo stato di attuazione del contratto, alla luce delle criticità segnalate con la nota del 30 novembre 2017 (inviata in occasione dell'istruttoria sul rendiconto 2015).

Con risposta del 16 marzo 2021, l'ente ha riportato una sintesi illustrativa del project financing stipulato per *"l'affidamento in concessione, mediante Finanza di Progetto ex art. 278 del D.P.R. 278/2010, della realizzazione dei servizi di copertura WI-FI di alcuni edifici di competenza della Città Metropolitana di Milano a fronte della valorizzazione della rete in fibra ottica e di stabili o siti provinciali idonei alla collocazione di stazioni radiobase per l'espletamento di servizi di telecomunicazione"*.

L'ente ha riferito, inoltre, che già nel 2017 venivano contestati ritardi in merito alla realizzazione dei servizi oggetto della concessione e che nel 2018, a seguito della sperimentazione, promossa dal Ministero dello Sviluppo economico, relativa alla tecnologia radio mobile 5G, *"con Determina dirigenziale R.G. 2751/2018 si è proceduto alla concessione di una proroga di 12 mesi, con decorrenza dal 17 aprile 2018"*. Successivamente *"con nota del 27/03/2019, l'Amministrazione ha sottoposto all'RTI la disponibilità a valutare una possibile prosecuzione del contratto in essere per ulteriori 24 mesi alla luce dei positivi risultati dell'attività svolta"*, cui ha fatto seguito, in base a quanto riferito nella predetta risposta istruttoria, una nota del 10 aprile 2019, con cui *"l'RTI aggiudicatario ha prodotto l'analisi di valorizzazione del progetto rotatorie con l'indicazione di 55 rotatorie oggetto dell'analisi ed una quantificazione dei costi relativi"*. Infine, la Città Metropolitana ha riferito che *"da un'analisi congiunta compiuta da CMM e dall'RTI aggiudicatario, si è stimato di realizzare complessivamente n. 20 siti in rotatoria, dotati di torre faro, e che tale attività rappresenta per l'Amministrazione un risparmio e un vantaggio in termini sia di risorse economiche che di tempi di realizzazione, con un sostanziale beneficio in tema di sicurezza delle strade, garantendo l'illuminazione delle intersezioni coinvolte. Atteso che l'esclusiva realizzazione dell'impianto di illuminazione comporterebbe in capo a CMM un investimento di circa € 12.000,00 a sistema di illuminazione, ai quali andrebbero*

*aggiunte le spese di manutenzione ordinaria straordinari annua, pari a circa il 10% di valore dell'opera. Ad oggi sono stati realizzati 31 siti sui 55 previsti. V`a rilevato che a seguito dell'emergenza pandemica l'esecuzione del contratto ha subito dei rallentamenti oggettivi, legati a ritardi su tutta la filiera realizzativa e, pertanto, l'Amministrazione sta valutando la concessione di una proroga che consenta la completa realizzazione del contratto nell'interesse dell'Amministrazione e a vantaggio del territorio".*

La Sezione, nel prendere atto di quanto riferito, invita l'ente a vigilare sull'attuazione del contratto stipulato, assicurando, anche alla luce dell'articolato iter illustrato e delle numerose proroghe contrattuali descritte, il rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, con riserva di ulteriori approfondimenti in occasione dei prossimi controlli.

## **2.6. Operazioni di finanza derivata.**

La Città metropolitana di Milano ha stipulato dieci contratti di finanza derivata (le cui caratteristiche sono indicate dall'ente nelle schede inviate in allegato "punto6\_7a\_OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA" alla nota istruttoria del 16 marzo 2021):

- 1) AMORTISING SWAP BARCLAYS RELATIVO AL BOND BULLET 2003 - 2033;
- 2) AMORTISING SWAP BPM RELATIVO AL BOND BULLET 2003 - 2033;
- 3) SWAP BANCA POPOLARE DI MILANO SU MUTUI CASSA DD PP + MIRROR;
- 4) SWAP BARCLAYS BANK SU BOND 2020;
- 5) SWAP BARCLAYS SU MUTUI BANCARI + MIRROR ML;
- 6) SWAP DEXIA CREDIOP SU BOND 2002;
- 7) SWAP DEXIA CREDIOP SU MUTUI CASSA DD PP;
- 8) SWAP INTESA SU BOND 2005/2006 - 2057;
- 9) SWAP INTESA SU MUTUI CASSA DD PP + MIRROR DEXIA;
- 10) SWAP MERRILL LYNCH ora BANK OF AMERICA SU MUTUI BANCARI.

Alla luce dei dati forniti dalla Città metropolitana di Milano nella predetta nota, è emerso che:

- quanto al saldo dei flussi finanziari: nel 2018 tutti gli swap presentavano saldi negativi, nel 2019 nove swap su dieci e nel 2020 sette su dieci;

- quanto al Mark to market, al 31/12/2020 solo tre contratti presentavano valore positivo.

Con nota del 3 marzo 2022, la Città metropolitana ha fornito, con la tabella seguente, la situazione aggiornata al 25 febbraio 2022 dei derivati ancora in essere a tale data.

Controparte	Debito sottostante	Scadenza	Mark to market al 25/02/2022	Ricevuto	Pagato
				Indice	Indice
<i>Intesa Sanpaolo</i>	BOP 2005-2057, BOP 2006-2057	2057	-66.227.355,44	Euribor 06 M+0,145	Tasso fisso al 4,71%
<i>Barclays</i>	Mutuo bancario tasso variabile	2023	-631.725,88	Euribor 06 M/Parametro Ministeriale+Spread	Tasso fisso al 5,13%
<i>Barclays</i>	BOP 2002-2023	2023	-3.205.825,19	Euribor 06 M+0,19	Euribor 06 M+1,615 - Collar 3,5/4,5
<i>Dexia Crediop</i>	BOP 2002-2023	2023	-200.648,95	Euribor 06 M+0,19	Euribor 06 M+2,07 - Collar 3,9/6,7
<i>BPM</i>	Bond Bullet 2003-2033	2033	32.829.991,92	Euribor 06 M+0,25	Tasso fisso al 5,7%
<i>Barclays</i>	Bond Bullet 2003-2033	2033	32.829.991,92	Euribor 06 M+0,25	Tasso fisso al 5,7%
<i>Intesa Sanpaolo</i>	Mutui a tasso fisso	2031	-12.187.928,33	Tasso fisso	Euribor 06 M+2,68- Collar 2/4,75
<i>BPM</i>	Mutui a tasso fisso	2031	-400.099,78	Tasso fisso	Euribor 06 M+2,89- Collar 2,8/5,5
			<b>-17.193.599,73</b>		

Fonte: allegato alle memorie del 3 marzo 2022 denominato "punto 7 - operazioni di finanza derivata"

L'analisi dei flussi di cassa generati dai contratti di swap aventi come sottostante un debito a tasso variabile è illustrata separatamente per ciascun derivato dalle seguenti tabelle fornite dall'ente in occasione della nota istruttoria del 3 marzo 2022. Le tabelle



mettono in evidenza i flussi di cassa generati dal derivato, gli interessi pagati dall'ente sul debito sottostante e gli interessi totali pagati per effetto del derivato e del sottostante. Qualora il derivato generi flussi di cassa positivi per la Città metropolitana, gli interessi totali risultano inferiori agli interessi generati dal debito sottostante, qualora, invece, il derivato generi flussi finanziari negativi, l'onere economico del derivato si somma all'onere economico del debito sottostante e gli interessi complessivamente pagati risultano superiori a quelli connessi al sottostante.

**a) Swap Intesa Sanpaolo BOP 2005-2057 e BOP 2006-2057**

Data scadenza	Euribor 6M (act/360) - fixing	Derivato			BOP 2057		Debito + Derivato	
		Tasso pagato Ente (act/360)	Differenziale tasso (act/360)	Differenziale (€)	Tasso Bond (Act/360)	Interessi Bond (€)	Tasso complessivo (Act/360)	Interessi totali (€)
07/01/2008	4,321%	<b>4,395%</b>	0,071%	11.513,39	4,466%	-2.203.163,14	<b>4,395%</b>	<b>-2.191.649,75</b>
07/07/2008	4,678%	<b>4,395%</b>	0,428%	208.419,01	4,823%	-2.347.979,58	<b>4,395%</b>	<b>-2.139.560,57</b>
05/01/2009	5,165%	<b>4,645%</b>	0,665%	351.311,71	5,310%	-2.607.258,60	<b>4,645%</b>	<b>-2.255.946,89</b>
06/07/2009	2,971%	<b>4,145%</b>	-1,029%	-495.800,19	3,116%	-1.501.373,55	<b>4,145%</b>	<b>-1.997.173,74</b>
05/01/2010	1,291%	<b>4,245%</b>	-2,809%	-1.372.440,19	1,436%	-701.610,58	<b>4,245%</b>	<b>-2.074.050,77</b>
05/07/2010	0,994%	<b>4,245%</b>	-3,106%	-1.488.962,17	1,139%	-546.016,71	<b>4,245%</b>	<b>-2.034.978,88</b>
05/01/2011	1,056%	<b>4,245%</b>	-3,044%	-1.479.502,11	1,201%	-583.732,60	<b>4,245%</b>	<b>-2.063.234,71</b>
05/07/2011	1,224%	<b>4,245%</b>	-2,876%	-1.371.311,86	1,369%	-652.755,89	<b>4,245%</b>	<b>-2.024.067,75</b>
05/01/2012	1,797%	<b>4,395%</b>	-2,453%	-1.185.680,62	1,942%	-938.683,96	<b>4,395%</b>	<b>-2.124.364,58</b>
05/07/2012	1,598%	<b>4,395%</b>	-2,652%	-1.264.285,55	1,743%	-830.938,80	<b>4,395%</b>	<b>-2.095.224,35</b>
07/01/2013	0,926%	<b>4,395%</b>	-3,324%	-1.597.329,04	1,071%	-514.662,87	<b>4,395%</b>	<b>-2.111.991,91</b>
05/07/2013	0,320%	<b>4,395%</b>	-3,930%	-1.852.105,45	0,465%	-219.142,24	<b>4,395%</b>	<b>-2.071.247,69</b>
06/01/2014	0,342%	<b>4,395%</b>	-3,908%	-1.866.420,24	0,487%	-232.586,15	<b>4,395%</b>	<b>-2.099.006,39</b>
07/07/2014	0,387%	<b>4,395%</b>	-3,863%	-1.809.016,69	0,532%	-249.131,99	<b>4,395%</b>	<b>-2.058.148,68</b>
05/01/2015	0,303%	<b>4,395%</b>	-3,947%	-1.872.784,87	0,448%	-212.568,44	<b>4,395%</b>	<b>-2.085.353,31</b>
06/07/2015	0,171%	<b>4,395%</b>	-4,079%	-1.897.389,79	0,316%	-146.990,73	<b>4,395%</b>	<b>-2.044.380,52</b>
05/01/2016	0,048%	<b>4,395%</b>	-4,202%	-1.980.068,13	0,193%	-90.945,54	<b>4,395%</b>	<b>-2.071.013,67</b>
05/07/2016	-0,040%	<b>4,395%</b>	-4,290%	-1.992.387,37	0,105%	-48.764,73	<b>4,395%</b>	<b>-2.041.152,10</b>
05/01/2017	-0,182%	<b>4,395%</b>	-4,432%	-2.073.257,19	0,000%	0	<b>4,432%</b>	<b>-2.073.257,19</b>
05/07/2017	-0,221%	<b>4,395%</b>	-4,471%	-2.049.581,82	0,000%	0	<b>4,471%</b>	<b>-2.049.581,82</b>
05/01/2018	-0,271%	<b>4,395%</b>	-4,521%	-2.098.608,38	0,000%	0	<b>4,521%</b>	<b>-2.098.608,38</b>
05/07/2018	-0,271%	<b>4,395%</b>	-4,521%	-2.056.076,64	0,000%	0	<b>4,521%</b>	<b>-2.056.076,64</b>
07/01/2019	-0,270%	<b>4,395%</b>	-4,520%	-2.081.027,24	0,000%	0	<b>4,520%</b>	<b>-2.081.027,24</b>
05/07/2019	-0,237%	<b>4,395%</b>	-4,487%	-2.023.486,63	0,000%	0	<b>4,487%</b>	<b>-2.023.486,63</b>
06/01/2020	-0,335%	<b>4,710%</b>	-4,900%	-2.236.509,16	0,000%	0	<b>4,900%</b>	<b>-2.236.509,16</b>
06/07/2020	-0,323%	<b>4,710%</b>	-4,888%	-2.196.813,40	0,000%	0	<b>4,888%</b>	<b>-2.196.813,40</b>
05/01/2021	-0,302%	<b>4,710%</b>	-4,867%	-2.201.129,21	0,000%	0	<b>4,867%</b>	<b>-2.201.129,21</b>
05/07/2021	-0,526%	<b>4,710%</b>	-5,091%	-2.254.050,50	0,000%	0	<b>5,091%</b>	<b>-2.254.050,50</b>
<b>Totale</b>				<b>-44.224.780,33</b>		<b>-14.628.306,10</b>		<b>-58.853.086,43</b>

Fonte: allegato alle memorie del 3 marzo 2022 denominato "punto 7 - operazioni di finanza derivata"

## b) Swap Barclays BOP 2002-2023

Data scadenza	Euribor 6M (act/360) - fixing	Swap Interessi			BOP 2002-2023 (50%)		Debito + Swap Interessi		Swap Capitale	
		Tasso pagato Ente (act/360)	Differenziale tasso (act/360)	Differenziale (€)	Tasso Bond (Act/360)	Interessi Bond (€)	Tasso complessivo (Act/360)	Interessi totali (€)	Ricevuto	Pagato
05/07/2005	2,209%	5,490%	-3,091%	-1.188.875,87	2,399%	-922.715,38	5,490%	-2.111.591,25	2.125.000,00	-1.078.197,00
05/01/2006	2,104%	5,460%	-3,166%	-1.232.732,51	2,294%	-872.038,61	5,460%	-2.104.771,12	2.125.000,00	-1.116.144,00
05/07/2006	2,643%	5,490%	-2,657%	-1.021.915,03	2,833%	-1.029.106,93	5,490%	-2.051.021,96	2.125.000,00	-1.198.771,00
05/01/2007	3,239%	5,490%	-2,061%	-822.368,53	3,429%	-1.229.010,75	5,490%	-2.051.379,28	2.125.000,00	-1.197.616,00
05/07/2007	3,860%	5,490%	-1,440%	-600.225,68	4,050%	-1.384.650,00	5,490%	-1.984.875,68	2.125.000,00	-1.267.730,00
07/01/2008	4,321%	5,440%	-0,929%	-450.160,62	4,511%	-1.535.337,65	5,440%	-1.985.498,27	2.125.000,00	-1.298.118,00
07/07/2008	4,678%	5,490%	-0,622%	-355.710,90	4,868%	-1.568.915,84	5,490%	-1.924.626,74	2.125.000,00	-1.343.552,00
05/01/2009	5,165%	5,490%	-0,135%	-218.993,64	5,355%	-1.668.342,81	5,490%	-1.887.336,45	2.125.000,00	-1.390.577,00
06/07/2009	2,971%	5,490%	-2,329%	-897.894,62	3,161%	-950.846,36	5,490%	-1.848.740,98	2.125.000,00	-1.439.247,00
05/01/2010	1,291%	5,490%	-4,009%	-1.386.790,20	1,481%	-431.942,91	5,490%	-1.818.733,11	2.125.000,00	-1.489.621,00
05/07/2010	0,994%	5,490%	-4,306%	-1.428.841,88	1,184%	-328.897,11	5,490%	-1.757.738,99	2.125.000,00	-1.516.993,00
05/01/2011	1,056%	5,115%	-3,869%	-1.286.835,77	1,246%	-338.323,61	5,115%	-1.625.159,38	2.125.000,00	-1.619.027,00
05/07/2011	1,224%	5,115%	-3,701%	-1.194.452,39	1,414%	-362.573,17	5,115%	-1.557.025,56	2.125.000,00	-1.639.745,00
05/01/2012	1,797%	5,015%	-3,028%	-1.013.493,75	1,987%	-496.363,64	5,015%	-1.509.857,39	2.125.000,00	-1.708.909,00
05/07/2012	1,598%	5,065%	-3,277%	-1.041.987,86	1,788%	-422.588,84	5,065%	-1.464.576,70	2.125.000,00	-1.779.843,00
07/01/2013	0,926%	5,065%	-3,949%	-1.192.880,43	1,116%	-257.307,75	5,065%	-1.450.188,18	2.125.000,00	-1.831.015,00
05/07/2013	0,320%	5,115%	-4,605%	-1.255.047,25	0,510%	-107.772,92	5,115%	-1.362.820,17	2.125.000,00	-1.895.101,00
06/01/2014	0,342%	5,015%	-4,483%	-1.221.744,20	0,532%	-110.380,77	5,015%	-1.332.124,97	2.125.000,00	-1.961.430,00
07/07/2014	0,387%	5,115%	-4,538%	-1.174.356,67	0,577%	-111.577,38	5,115%	-1.285.934,05	2.125.000,00	-2.030.079,00
05/01/2015	0,303%	5,115%	-4,622%	-1.143.400,35	0,493%	-90.037,55	5,115%	-1.233.437,90	2.125.000,00	-2.101.132,00
06/07/2015	0,171%	5,115%	-4,754%	-1.117.052,49	0,361%	-62.051,89	5,115%	-1.179.104,38	2.125.000,00	-2.174.672,00
05/01/2016	0,048%	5,115%	-4,877%	-1.090.475,34	0,238%	-38.563,44	5,115%	-1.129.038,78	2.125.000,00	-2.250.786,00
05/07/2016	-0,040%	5,115%	-4,965%	-1.042.105,30	0,150%	-22.560,42	5,115%	-1.064.665,72	2.125.000,00	-2.321.557,00
05/01/2017	-0,182%	5,115%	-5,107%	-1.014.542,55	0,008%	-1129,555	5,115%	-1.015.672,11	2.125.000,00	-2.403.263,00
05/07/2017	-0,221%	5,115%	-5,146%	-941.281,78	0,000%	0,00	5,146%	-941.281,78	2.125.000,00	-2.509.106,00
05/01/2018	-0,271%	5,115%	-5,196%	-896.923,66	0,000%	0,00	5,196%	-896.923,66	2.125.000,00	-2.576.151,00
05/07/2018	-0,271%	5,115%	-5,196%	-815.183,40	0,000%	0,00	5,196%	-815.183,40	2.125.000,00	-2.679.014,00
07/01/2019	-0,270%	5,115%	-5,195%	-765.914,52	0,000%	0,00	5,195%	-765.914,52	2.125.000,00	-2.766.681,00
05/07/2019	-0,237%	5,115%	-5,162%	-663.090,32	0,000%	0,00	5,162%	-663.090,32	2.125.000,00	-2.863.515,00
06/01/2020	-0,335%	5,115%	-5,260%	-617.026,09	0,000%	0,00	5,260%	-617.026,09	2.125.000,00	-2.963.738,00
06/07/2020	-0,323%	5,115%	-5,248%	-528.049,23	0,000%	0,00	5,248%	-528.049,23	2.125.000,00	-3.067.469,00
05/01/2021	-0,302%	5,115%	-5,227%	-448.621,67	0,000%	0,00	5,227%	-448.621,67	2.125.000,00	-3.174.830,00
05/07/2021	-0,526%	5,115%	-5,451%	-370.447,61	0,000%	0,00	5,451%	-370.447,61	2.125.000,00	-3.280.565,00
<b>Totale</b>				<b>-30.439.422,11</b>		<b>-14.343.035,23</b>		<b>-44.782.457,34</b>	<b>70.125.000,00</b>	<b>-65.934.194,00</b>

Fonte: allegato alle memorie del 3 marzo 2022 denominato "punto 7 – operazioni di finanza derivata"

## c) Swap Dexia Crediop BOP 2002-2023

Data pagamento flusso	Euribor 6M (act/360) - fixing	Derivato			BOP 2002-2023 (50%)		Debito + Derivato	
		Tasso pagato Ente (act/360)	Differenziale tasso (act/360)	Differenziale (€)	Tasso Bond (Act/360)	Interessi Bond (€)	Tasso complessivo (Act/360)	Interessi totali (€)
05/07/2005	2,209%	2,750%	-0,351%	-135.003,37	2,399%	-922.715,38	2,750%	-1.057.718,75
05/01/2006	2,104%	2,750%	-0,456%	-173.343,33	2,294%	-872.038,61	2,750%	-1.045.381,94
05/07/2006	2,643%	4,000%	-1,167%	-423.920,86	2,833%	-1.029.106,93	4,000%	-1.453.027,79
05/01/2007	3,239%	4,000%	-0,571%	-204.655,92	3,429%	-1.229.010,75	4,000%	-1.433.666,67
05/07/2007	3,860%	6,353%	-2,303%	-787.370,11	4,050%	-1.384.650,00	6,353%	-2.172.020,11
07/01/2008	4,321%	6,976%	-2,465%	-838.973,02	4,511%	-1.535.337,65	6,976%	-2.374.310,67
07/07/2008	4,678%	7,196%	-2,328%	-750.295,00	4,868%	-1.568.915,84	7,196%	-2.319.210,84
05/01/2009	5,165%	5,970%	-0,615%	-191.602,40	5,355%	-1.668.342,81	5,970%	-1.859.945,21
06/07/2009	2,971%	5,970%	-2,809%	-844.962,81	3,161%	-950.846,36	5,970%	-1.795.809,17
05/01/2010	1,291%	5,970%	-4,489%	-1.309.244,90	1,481%	-431.942,91	5,970%	-1.741.187,81
05/07/2010	0,994%	5,970%	-4,786%	-1.329.477,68	1,184%	-328.897,11	5,970%	-1.658.374,79
05/01/2011	1,056%	5,970%	-4,724%	-1.282.697,22	1,246%	-338.323,61	5,970%	-1.621.020,83
05/07/2011	1,224%	5,970%	-4,556%	-1.168.234,33	1,414%	-362.573,17	5,970%	-1.530.807,50
05/01/2012	1,797%	5,970%	-3,983%	-994.975,53	1,987%	-496.363,64	5,970%	-1.491.339,17
05/07/2012	1,598%	5,970%	-4,182%	-988.404,09	1,788%	-422.588,84	5,970%	-1.410.992,93
07/01/2013	0,926%	5,970%	-4,854%	-1.119.150,38	1,116%	-257.307,75	5,970%	-1.376.458,13
05/07/2013	0,320%	5,970%	-5,460%	-1.153.804,16	0,510%	-107.772,92	5,970%	-1.261.577,08
06/01/2014	0,342%	5,970%	-5,438%	-1.128.290,59	0,532%	-110.380,77	5,970%	-1.238.671,36
07/07/2014	0,387%	5,970%	-5,393%	-1.042.871,37	0,577%	-111.577,38	5,970%	-1.154.448,75
05/01/2015	0,303%	5,970%	-5,477%	-1.000.275,16	0,493%	-90.037,55	5,970%	-1.090.312,71
06/07/2015	0,171%	5,970%	-5,609%	-964.124,78	0,361%	-62.051,89	5,970%	-1.026.176,67
05/01/2016	0,048%	5,970%	-5,732%	-928.763,12	0,238%	-38.563,44	5,970%	-967.326,56
05/07/2016	-0,040%	5,970%	-5,820%	-875.344,16	0,150%	-22.560,42	5,970%	-897.904,58
05/01/2017	-0,182%	5,970%	-5,962%	-841.801,27	0,008%	-1129,555	5,970%	-842.930,83
05/07/2017	-0,221%	5,970%	-6,001%	-769.378,21	0,000%	0,00	6,001%	-769.378,21
05/01/2018	-0,271%	5,970%	-6,051%	-722.926,42	0,000%	0,00	6,051%	-722.926,42
05/07/2018	-0,271%	5,970%	-6,051%	-646.490,52	0,000%	0,00	6,051%	-646.490,52
07/01/2019	-0,270%	5,970%	-6,050%	-597.815,63	0,000%	0,00	6,050%	-597.815,63
05/07/2019	-0,237%	5,970%	-6,017%	-508.603,64	0,000%	0,00	6,017%	-508.603,64
06/01/2020	-0,335%	5,970%	-6,115%	-467.436,54	0,000%	0,00	6,115%	-467.436,54
06/07/2020	-0,323%	5,970%	-6,103%	-393.389,21	0,000%	0,00	6,103%	-393.389,21
05/01/2021	-0,302%	5,970%	-6,082%	-328.491,36	0,000%	0,00	6,082%	-328.491,36
05/07/2021	-0,526%	5,970%	-6,306%	-269.493,91	0,000%	0,00	6,306%	-269.493,91
<b>Totale</b>				<b>-25.181.611,00</b>		<b>-14.343.035,23</b>		<b>-39.524.646,23</b>

Fonte: allegato alle memorie del 3 marzo 2022 denominato "punto 7 - operazioni di finanza derivata"

d) Amortising Swap Barclays Bond Bullet 2003-2033 e Amortising Swap BPM  
Bond Bullet 2003-2033

Data scadenza	Euribor 6M (act/360) - fixing	Derivato			BOP 2003-2033		Debito + Derivato		Capitale	
		Tasso pagato Ente (act/360)	Differenziale tasso (act/360)	Differenziale (€)	Tasso Bond (Act/360)	Interessi Bond (€)	Tasso complessivo (Act/360)	Interessi totali (€)	Ricevuto	Pagato
06/07/2004	2,184%				2,434%	-1.784.798,11	2,434%	-1.784.798,11		
06/01/2005	2,177%	3,660%	-1,233%	-844.468,00	2,427%	-1.662.225,33	3,660%	-2.506.693,33	0,00	-4.466.666,66
06/07/2005	2,210%	3,660%	-1,200%	-726.272,56	2,460%	-1.657.356,67	3,660%	-2.383.629,23	0,00	-2.233.333,34
06/01/2006	2,115%	3,750%	-1,385%	-820.154,44	2,365%	-1.619.762,22	3,750%	-2.439.916,66	0,00	-2.233.333,34
06/07/2006	2,640%	3,790%	-0,900%	-436.122,86	2,890%	-1.947.057,22	3,790%	-2.383.180,08	0,00	-2.233.333,32
08/01/2007	3,238%	4,238%	-0,750%	-274.740,96	3,488%	-2.414.858,67	4,238%	-2.689.599,63	0,00	-2.233.333,34
06/07/2007	3,865%	5,005%	-0,890%	-259.515,18	4,115%	-2.741.733,06	5,005%	-3.001.248,24	0,00	-2.233.333,34
07/01/2008	4,326%	5,336%	-0,760%	-94.661,08	4,576%	-3.151.084,44	5,336%	-3.245.745,52	0,00	-2.233.333,32
07/07/2008	4,678%	5,688%	-0,760%	-1.083,92	4,928%	-3.338.446,22	5,688%	-3.339.530,14	0,00	-2.233.333,34
06/01/2009	5,165%	6,175%	-0,760%	113.243,96	5,415%	-3.688.517,50	6,175%	-3.575.273,54	0,00	-2.233.333,34
06/07/2009	2,945%	3,955%	-0,760%	-67.933,66	3,195%	-2.152.542,50	3,955%	-2.220.476,16	0,00	-2.233.333,32
06/01/2010	1,291%	3,660%	-2,119%	-991.719,10	1,541%	-1.055.413,78	3,660%	-2.047.132,88	0,00	-2.233.333,34
06/07/2010	0,996%	3,660%	-2,414%	-1.133.200,78	1,246%	-839.457,89	3,660%	-1.972.658,67	0,00	-2.233.333,34
06/01/2011	1,060%	3,660%	-2,350%	-1.066.372,00	1,310%	-897.204,44	3,660%	-1.963.576,44	0,00	-2.233.333,32
06/07/2011	1,224%	3,660%	-0,626%	153.608,66	1,474%	-993.066,56	2,100%	-839.457,90	0,00	-2.233.333,34
06/01/2012	1,803%	3,660%	-1,607%	-473.943,12	2,053%	-1.406.076,89	3,660%	-1.880.020,01	0,00	-2.233.333,34
06/07/2012	1,586%	3,660%	-1,824%	-574.472,88	1,836%	-1.243.788,00	3,660%	-1.818.260,88	0,00	-2.233.333,32
07/01/2013	0,923%	3,660%	-2,487%	-998.486,10	1,173%	-807.740,83	3,660%	-1.806.226,93	0,00	-2.233.333,34
08/07/2013	0,320%	3,660%	-3,090%	-1.349.469,32	0,570%	-386.143,33	3,660%	-1.735.612,65	0,00	-2.233.333,34
06/01/2014	0,342%	3,660%	-3,068%	-1.293.241,44	0,592%	-401.047,11	3,660%	-1.694.288,55	0,00	-2.233.333,32
07/07/2014	0,387%	3,660%	-3,023%	-1.221.432,32	0,637%	-431.532,11	3,660%	-1.652.964,43	0,00	-2.233.333,34
06/01/2015	0,303%	5,700%	-5,147%	-2.147.037,34	0,553%	-376.685,17	5,700%	-2.523.722,51	0,00	-2.233.333,34
06/07/2015	0,169%	5,700%	-5,281%	-2.149.847,60	0,419%	-282.289,61	5,700%	-2.432.137,21	0,00	-2.233.333,32
06/01/2016	0,048%	5,700%	-5,402%	-2.203.287,56	0,298%	-204.096,89	5,700%	-2.407.384,45	0,00	-2.233.333,34
06/07/2016	-0,041%	5,700%	-5,491%	-2.175.274,12	0,209%	-141.585,89	5,700%	-2.316.860,01	0,00	-2.233.333,34
06/01/2017	-0,185%	5,700%	-5,635%	-2.232.737,78	0,065%	-44517,78	5,700%	-2.277.255,56	0,00	-2.233.333,32
06/07/2017	-0,224%	5,700%	-5,674%	-2.158.606,00	0,026%	-17516,78	5,700%	-2.176.122,78	0,00	-2.233.333,34
08/01/2018	-0,272%	5,700%	-5,722%	-2.185.696,34	0,000%	0,00	5,722%	-2.185.696,34	0,00	-2.233.333,34
06/07/2018	-0,271%	5,700%	-5,721%	-2.039.476,28	0,000%	0,00	5,721%	-2.039.476,28	0,00	-2.233.333,32
07/01/2019	-0,269%	5,700%	-5,719%	-2.041.043,34	0,000%	0,00	5,719%	-2.041.043,34	0,00	-2.233.333,34
08/07/2019	-0,237%	5,700%	-5,687%	-1.921.909,88	0,013%	-8806,78	5,700%	-1.930.716,66	0,00	-2.233.333,34
06/01/2020	-0,338%	5,700%	-5,788%	-1.925.974,56	0,000%	0,00	5,788%	-1.925.974,56	0,00	-2.233.333,32
06/07/2020	-0,323%	5,700%	-5,773%	-1.851.455,66	0,000%	0,00	5,773%	-1.851.455,66	0,00	-2.233.333,34
06/01/2021	-0,302%	5,700%	-5,752%	-1.792.354,22	0,000%	0,00	5,752%	-1.792.354,22	0,00	-2.233.333,34
06/07/2021	-0,532%	5,700%	-5,982%	-1.854.083,54	0,000%	0,00	5,982%	-1.854.083,54	0,00	-2.233.333,32
<b>Totale</b>				<b>-41.039.221,32</b>		<b>-35.695.351,78</b>		<b>-76.734.573,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.166.666,66</b>

Fonte: allegato alle memorie del 3 marzo 2022 denominato "punto 7 - operazioni di finanza derivata"

## e) Swap Barclays Mutui Bancari

Data scadenza	Euribor 6M (act/360) - fixing	Derivato			Mutui Bancari		Debito + Derivato	
		Tasso fisso contrattuale (act/360)	Differenziale tasso (act/360)	Differenziale (€)	Tasso mutui (Act/360)	Interessi Mutui (€)	Tasso complessivo (Act/360)	Interessi totali (€)
30/06/2011	1,238%	5,000%	-3,767%	-732.471,36	1,229%	-238.925,58	4,996%	-971.396,94
31/12/2011	1,770%	5,130%	-3,365%	-648.739,02	1,772%	-336.123,89	5,137%	-984.862,91
30/06/2012	1,625%	5,130%	-3,509%	-630.255,18	1,615%	-290.104,28	5,125%	-920.359,46
31/12/2012	0,929%	5,130%	-4,205%	-719.093,55	0,926%	-160.463,33	5,131%	-879.556,88
30/06/2013	0,319%	5,130%	-4,814%	-785.746,18	0,317%	-51.389,40	5,131%	-837.135,58
31/12/2013	0,337%	5,130%	-4,796%	-745.689,17	0,333%	-52.078,09	5,129%	-797.767,26
30/06/2014	0,392%	5,130%	-4,740%	-693.012,47	0,387%	-56.243,79	5,127%	-749.256,26
31/12/2014	0,305%	5,130%	-4,826%	-666.549,43	0,302%	-41.917,08	5,128%	-708.466,51
30/06/2015	0,172%	5,130%	-4,958%	-633.875,41	0,171%	-21.811,20	5,129%	-655.686,61
31/12/2015	0,050%	5,130%	-5,079%	-613.720,14	0,070%	-8.503,96	5,150%	-622.224,10
30/06/2016	-0,042%	5,130%	-5,170%	-570.539,28	0,026%	-2.896,90	5,196%	-573.436,18
31/12/2016	-0,176%	5,130%	-5,303%	-541.571,98	0,000%	0,00	5,303%	-541.571,98
30/06/2017	-0,221%	5,130%	-5,346%	-486.706,97	0,000%	0,00	5,346%	-486.706,97
31/12/2017	-0,271%	5,130%	-5,394%	-446.543,99	0,000%	0,00	5,394%	-446.543,99
30/06/2018	-0,271%	5,130%	-5,391%	-386.476,85	0,000%	0,00	5,391%	-386.476,85
31/12/2018	-0,270%	5,130%	-5,387%	-338.164,16	0,000%	0,00	5,387%	-338.164,16
30/06/2019	-0,237%	5,130%	-5,349%	-276.346,29	0,000%	0,00	5,349%	-276.346,29
31/12/2019	-0,313%	5,130%	-5,417%	-227.960,52	0,000%	0,00	5,417%	-227.960,52
30/06/2020	-0,325%	5,130%	-5,417%	-168.604,58	0,000%	0,00	5,417%	-168.604,58
31/12/2020	-0,283%	5,130%	-5,361%	-120.071,49	0,000%	0,00	5,361%	-120.071,49
30/06/2021	-0,523%	5,130%	-5,567%	-72.194,71	0,000%	0,00	5,567%	-72.194,71
31/12/2021	-0,513%	5,130%	-5,553%	-45.437,39	0,000%	0,00	5,553%	-45.437,39
<b>Totale</b>				<b>10.549.770,12</b>		<b>-1.260.457,50</b>		<b>11.810.227,62</b>

Fonte: allegato alle memorie del 3 marzo 2022 denominato "punto 7 - operazioni di finanza derivata"

Come la lettura delle tabelle precedenti consente di evidenziare, tutti e sei i derivati in esame, finalizzati a coprire il rischio connesso alla variazione del tasso di interesse che la Città metropolitana deve pagare sul debito contratto, hanno generato, nel periodo considerato, consistenti flussi di cassa negativi che hanno incrementato notevolmente l'onere finanziario del debito.

<b>Derivato</b>	<b>Flusso di cassa generato dal derivato</b>	<b>Interessi pagati sul debito sottostante</b>	<b>Interessi totali</b>
<b>Swap Intesa Sanpaolo BOP 2005-2057 e BOP 2006-2057</b>	-44.224.780,33	-14.628.306,10	- 58.853.086,43
<b>Swap Barclays BOP 2002-2023</b>	-30.439.422,11	-14.343.035,23	-44.782.457,34
<b>Swap Dexia Crediop BOP 2002-2023</b>	-25.181.611,00	-14.343.035,23	- 39.524.646,23
<b>Amortising Swap Barclays Bond Bullet 2003-2033 e Amortising Swap BPM Bond Bullet 2003-2033</b>	-41.039.221,32	-35.695.351,78	-76.734.573,10
<b>Swap Barclays Mutui Bancari</b>	-10.549.770,12	-1.260.457,50	-11.810.227,62
<b>Totale</b>	<b>- 151.434.804,88</b>	<b>- 80.270.185,84</b>	<b>-231.704.990,72</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Fonte: allegato alle memorie del 3 marzo 2022 denominato "punto 7 – operazioni di finanza derivata"

Come la tabella precedente evidenzia, pertanto, nel periodo considerato, la Città metropolitana ha corrisposto complessivamente oneri per euro 231.704.990,72, di cui euro 80.270.185,84 ai creditori per il pagamento degli interessi sul debito contratto ed euro 151.434.804,88 alle banche per effetto dei contratti derivati stipulati.

I sopraindicati derivati, pertanto, nell'intervallo di tempo preso in considerazione, hanno quasi triplicato l'onere del debito per il bilancio pubblico dell'ente. Se si considera, ad esempio, il bilancio 2019, infatti, l'ente, solo per i flussi di cassa negativi

generati dai contratti derivati sopra esaminati, ha sopportato uscite di parte corrente per più di 11 milioni di euro.

A tali flussi negativi si aggiungono quelli generati dai derivati stipulati per la “gestione attiva a tasso fisso” e cioè lo swap BPM Mutui Cassa depositi e prestiti e lo swap Intesa Sanpaolo Mutui Cassa depositi e prestiti, i quali, nel periodo considerato, hanno generato flussi differenziali complessivamente negativi, come evidenziato dalle due tabelle sottostanti, fornite dall’ente con la nota del 3 marzo 2022 (all. 7).

Swap BPM Mutui Cassa Depositi e Prestiti<sup>1</sup>

Data scadenza	Derivato					
	Tasso Pagato	Interessi Pagati	Tasso Incassato	Interessi Incassati	Differenziale tasso	Differenziale (€)
31/12/2005	4,933%	-1.002.708,30	5,500%	1.093.656,32	0,567%	90.948,02
30/06/2006	5,407%	-1.070.414,46	5,500%	1.082.809,90	0,093%	12.395,44
31/12/2006	5,901%	-1.175.350,44	5,500%	1.071.665,21	-0,401%	-103.685,23
30/06/2007	6,591%	-1.277.580,39	5,500%	1.060.214,03	-1,091%	-217.366,36
31/12/2007	7,063%	-1.376.317,74	5,500%	1.048.447,94	-1,563%	-327.869,80
30/06/2008	7,618%	-1.451.399,90	5,500%	1.036.358,29	-2,118%	-415.041,61
31/12/2008	7,981%	-1.518.842,80	5,500%	1.023.936,18	-2,481%	-494.906,62
30/06/2009	5,997%	-1.108.670,93	5,500%	1.011.172,45	-0,497%	-97.498,48
31/12/2009	5,740%	-1.064.756,21	5,500%	998.057,72	-0,240%	-66.698,49
30/06/2010	5,750%	-1.035.054,62	5,500%	984.582,34	-0,250%	-50.472,28
31/12/2010	5,750%	-1.037.413,23	5,500%	970.736,39	-0,250%	-66.676,84
30/06/2011	5,760%	-1.007.291,64	5,500%	956.509,67	-0,260%	-50.781,97
31/12/2011	5,760%	-1.008.337,90	5,500%	941.891,72	-0,260%	-66.446,18
30/06/2012	5,690%	-969.545,32	5,500%	926.871,77	-0,190%	-42.673,55
31/12/2012	5,690%	-963.878,73	5,500%	911.438,78	-0,190%	-52.439,95
30/06/2013	5,690%	-931.666,97	5,500%	895.581,37	-0,190%	-36.085,60
31/12/2013	5,690%	-929.878,03	5,500%	879.287,89	-0,190%	-50.590,14
30/06/2014	5,690%	-897.300,86	5,500%	862.546,34	-0,190%	-34.754,52
31/12/2014	5,690%	893.981,58	5,500%	845.344,39	-0,190%	-48.637,19
30/06/2015	5,690%	-861.018,62	5,500%	827.669,40	-0,190%	-33.349,22
31/12/2015	5,690%	-856.083,68	5,500%	809.508,34	-0,190%	-46.575,34
30/06/2016	5,690%	-827.258,80	5,500%	790.847,85	-0,190%	-36.410,95
31/12/2016	5,690%	-816.072,74	5,500%	771.674,19	-0,190%	-44.398,55
30/06/2017	5,690%	-782.272,47	5,500%	751.973,26	-0,190%	-30.299,21
31/12/2017	5,690%	-773.830,94	5,500%	731.730,56	-0,190%	-42.100,38
30/06/2018	5,690%	-739.576,68	5,500%	710.931,18	-0,190%	-28.645,50
31/12/2018	5,690%	-729.233,89	5,500%	689.559,82	-0,190%	-39.674,07
30/06/2019	5,690%	-686.826,30	5,500%	667.600,74	-0,190%	-19.225,56
31/12/2019	5,690%	-689.824,31	5,500%	645.037,79	-0,190%	-44.786,52

30/06/2020	5,690%	-650.484,79	5,500%	621.854,36	-0,190%	-28.630,43
31/12/2020	5,690%	-632.441,45	5,500%	598.033,39	-0,190%	-34.408,06
30/06/2021	5,690%	-596.667,64	5,500%	573.557,34	-0,190%	-23.110,30
31/12/2021	5,690%	-579.961,06	5,500%	548.408,20	-0,190%	-31.552,86
<b>Totale</b>		<b>-30.941.943,42</b>		<b>28.339.495,12</b>		<b>-2.602.448,30</b>

Fonte: allegato alle memorie del 3 marzo 2022 denominato "punto 7 - operazioni di finanza derivata"

<sup>1</sup> Si tratta, come riferito dall'ente nella predetta nota, "di un contratto derivato finalizzato alla gestione attiva di mutui a tasso fisso del 5,50% con soglia con scadenza nel 2023. Il contratto derivato prevede l'incasso da parte dell'Ente del tasso fisso con soglia previsto nel debito sottostante e il pagamento di un tasso d'interesse variabile, pari all'indice Euribor 6 mesi, delimitato da un tasso minimo (Floor) e un tasso massimo (Cap), a cui si aggiunge uno spread".



Swap Intesa Sanpaolo Mutui Cassa Depositi e Prestiti<sup>2</sup>

Data scadenza	Swap Interessi			Swap Capitale	
	Interesi Pagati	Interesi Incassati	Differenziale (€)	Ricevuto	Pagato
31/12/2005	-1.260.536,57	1.452.458,13	<b>191.921,56</b>	2.051.800,63	-973.211,96
30/06/2006	-1.229.672,23	1.388.904,15	<b>159.231,92</b>	2.115.836,86	-973.211,96
31/12/2006	-1.205.431,14	1.323.349,80	<b>117.918,66</b>	2.180.884,86	-973.211,96
30/06/2007	-1.181.587,45	1.255.756,81	<b>74.169,36</b>	2.248.984,19	-973.211,96
31/12/2007	-1.176.421,32	1.186.035,51	<b>9.614,19</b>	2.318.173,86	-973.211,96
30/06/2008	-1.133.105,27	1.130.686,11	<b>-2.419,16</b>	2.390.596,20	-973.211,96
31/12/2008	-1.376.081,05	1.067.805,53	<b>-308.275,52</b>	2.464.193,16	-973.211,96
30/06/2009	-912.684,26	971.938,14	<b>59.253,88</b>	2.149.149,76	-973.211,96
31/12/2009	-805.421,56	897.394,33	<b>91.972,77</b>	2.214.694,81	-973.211,96
30/06/2010	-775.966,33	829.220,32	<b>53.253,99</b>	1.291.329,96	-973.211,96
31/12/2010	-821.876,20	790.969,48	<b>-30.906,72</b>	1.329.580,88	-973.211,96
30/06/2011	-889.133,80	751.567,39	<b>-137.566,41</b>	1.274.027,98	-973.211,96
31/12/2011	-860.212,32	714.064,98	<b>-146.147,34</b>	1.311.530,42	-973.211,96
30/06/2012	-754.214,13	675.440,31	<b>-78.773,82</b>	872.000,20	-973.211,96
31/12/2012	-746.989,65	651.199,39	<b>-95.790,26</b>	896.241,12	-973.211,96
30/06/2013	-703.642,79	626.272,09	<b>-77.370,70</b>	914.760,71	-973.211,96
31/12/2013	-711.610,96	600.846,92	<b>-110.764,04</b>	940.185,72	-973.211,96
30/06/2014	-673.045,00	574.702,08	<b>-98.342,92</b>	940.670,03	-973.211,96
31/12/2014	-664.651,86	548.650,81	<b>-116.001,05</b>	966.721,24	-973.211,96
30/06/2015	-634.585,29	521.864,91	<b>-112.720,38</b>	965.404,90	-973.211,96
31/12/2015	-705.141,80	495.236,67	<b>-209.905,13</b>	992.033,07	-973.211,96
30/06/2016	-675.681,06	467.860,73	<b>-207.820,33</b>	799.380,39	-973.211,96
31/12/2016	-661.070,44	446.866,74	<b>-214.203,70</b>	820.374,42	-973.211,96
30/06/2017	-632.088,73	425.314,17	<b>-206.774,56</b>	807.386,12	-973.211,96
31/12/2017	-616.999,08	404.310,58	<b>-212.688,50</b>	828.389,87	-973.211,96
30/06/2018	-585.262,91	382.754,40	<b>-202.508,51</b>	838.855,79	-973.211,96

31/12/2018	-572.927,72	360.991,40	<b>-211.936,32</b>	860.618,81	-973.211,96
30/06/2019	-541.910,10	338.657,78	<b>-203.252,32</b>	882.952,43	-973.211,96
31/12/2019	-528.856,35	315.738,40	<b>-213.117,95</b>	905.871,15	-973.211,96
30/06/2020	-501.311,75	292.217,80	<b>-209.093,95</b>	757.849,50	-973.211,96
31/12/2020	-512.143,06	272.239,94	<b>-239.903,12</b>	777.827,18	-973.211,96
30/06/2021	-480.893,22	251.729,45	<b>-229.163,77</b>	555.055,65	-973.211,96
31/12/2021	-465.584,60	237.666,35	<b>-227.918,25</b>	569.118,47	-973.211,96
<b>Totale</b>	<b>-25.996.740,00</b>	<b>22.650.711,60</b>	<b>-3.346.028,40</b>	<b>42.232.480,34</b>	<b>-32.115.994,68</b>

Fonte: allegato alle memorie del 3 marzo 2022 denominato "punto 7 – operazioni di finanza derivata"

<sup>2</sup> Si tratta, come riferito dall'ente nella medesima nota del 3 marzo 2022, "di un contratto derivato finalizzato alla gestione attiva di mutui a tasso fisso con scadenza nel 2031. Il contratto derivato prevede sia lo scambio di tasso d'interesse sia lo scambio di quote capitale, per quanto riguarda lo scambio di interessi il derivato prevede l'incasso da parte dell'Ente degli interessi a tasso fisso e il pagamento nel primo semestre di un tasso fisso, nei semestri successivi di un tasso d'interesse variabile, pari all'indice Euribor 6 mesi, delimitato da un tasso minimo (Floor) e un tasso massimo (Cap), a cui si aggiunge uno spread".

Si precisa, inoltre, che, con riferimento a cinque dei contratti derivati stipulati (Amortising Swap Barclays Relativo Al Bond Bullet 2003 - 2033; Amortising Swap Bpm Relativo Al Bond Bullet 2003 - 2033; Swap Banca Popolare Di Milano Su Mutui Cassa Dd Pp + Mirror; Swap Barclays Bank Su Bond 2020; Swap Barclays Su Mutui Bancari + Mirror MI), non risulta indicato il mark to market al momento della stipula, (nella scheda fornita dalla Città metropolitana nella risposta istruttoria del 16 marzo 2021 risulta come “non disponibile”).

Altri tre derivati, invece, presentavano, al momento della stipula, mark to market negativo e precisamente:

- il derivato Swap Dexia Crediop Su Bond 2002 che al momento della stipula presentava mark to market negativo per euro - 14.419.486,89;
- il derivato Swap Intesa Su Mutui Cassa DD PP + Mirror Dexia che al momento della stipula presentava mark to market negativo per euro -756.007,34;
- il derivato Swap Merrill Lynch ora Bank Of America Su Mutui Bancari che al momento della stipula presentava mark to market negativo per euro -3.739.946,68.

Quanto alla mancata indicazione del mark to market iniziale la Città metropolitana, nella nota del 3 marzo 2022, ha riferito che *“era infatti prassi del sistema bancario negli anni in cui sono stati negoziati i derivati della Città Metropolitana di Milano non comunicare il valore di mercato iniziale delle operazioni in derivati attivate, atteggiamento molto criticato di recente dalla giurisprudenza italiana (si richiama la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8770/2020) e attualmente elemento di contestazione da parte della Città Metropolitana di Milano nei due contenziosi attivati nei confronti dei derivati di Merrill Lynch e Dexia Crediop”*.

L'ente ha, inoltre, precisato che i valori negativi del mark to market iniziale, comunicati nella precedente nota istruttoria con riferimento ai predetti tre derivati sono stati elaborati da *“Finance Active, società di consulenza indipendente, le cui relazioni sono state depositate presso il Tribunale di Milano in riferimento ai contenziosi precedentemente richiamati”*.

In sede istruttoria è stato, inoltre, evidenziato che la maggior parte degli intermediari finanziari con cui la Città metropolitana di Milano ha concluso i contratti sono istituti di credito con sede all'estero e che, sulla base di quanto riferito in occasione della prima risposta istruttoria, i relativi contratti risulterebbero sottoposti, per clausola contrattuale, alla giurisdizione inglese.

Sul punto l'ente ha confermato che *“tutte le operazioni in derivati della Città Metropolitana di Milano risultano sottoposte, per la clausola contrattuale, alla giurisdizione inglese. Si tratta dei cosiddetti Isda Master Agreement che al tempo risultavano il principale modello contrattuale suggerito dagli operatori finanziari internazionali per le operazioni in derivati. Tale modello è già stato contestato dalla Città Metropolitana nei contratti stipulati con Merrill Lynch e Dexia Crediop. In riferimento agli altri contratti derivati sono in corso approfondite analisi”* (cfr. all. 7 nota di risposta del 3 marzo 2022).

Quanto alla formazione della volontà contrattuale dell'ente pubblico ed alla piena conoscibilità delle caratteristiche economiche dell'operazione, in sede istruttoria si è chiesto di chiarire se la conclusione dei contratti derivati sia avvenuta con gli stessi intermediari che hanno fornito l'analisi sulla convenienza del contratto, svolgendo il ruolo di advisor, nonché di indicare i criteri in base ai quali è stato scelto quest'ultimo, specificando, altresì, la struttura interna all'ente che ha seguito l'istruttoria che ha preceduto la decisione di sottoscrivere i contratti.

L'ente ha, in proposito, riferito che *“con Delibera di Giunta n. 224 del 13/03/2001 ha conferito a Dexia Crediop e Merrill Lynch l'incarico di assistenza nel processo di acquisizione di un rating, assistenza successivamente estesa anche all'attività di Arrangers del BOP 2002-2023, in seguito coperto dalle stesse banche. Successivamente con Determina dell'Area Finanziaria RG. 4269 del 27/04/2004 è stato affidato l'incarico di Advisor a Barclays. Tutti gli incarichi di assistenza/Advisor sono stati seguiti da contratti derivati stipulati con le stesse banche o banche dello stesso gruppo. L'attività di consulenza di Dexia Crediop e Merrill Lynch è attualmente oggetto del contenzioso attivato dalla Città Metropolitana presso il Tribunale di Milano. Sull'attività di Barclays sono in corso approfondite analisi”* (cfr. all. 7 nota di risposta del 3 marzo 2022).

Infine, con riferimento ai contratti che presentavano mark to market negativo al momento della stipula, si è chiesto di conoscere se l'ente ha ricevuto somme di "upfront" e come ha valutato l'equilibrio economico-finanziario tra le parti.

L'ente ha specificato che *"in riferimento ai contratti con Dexia Crediop e Merrill Lynch, la presenza di mark to market iniziale negativo non ha generato una somma "upfront" a compensazione. Tale situazione è attualmente oggetto del contenzioso attivato dalla Città Metropolitana presso il tribunale di Milano con le stesse banche. In riferimento agli altri contratti, una volta quantificati i costi impliciti da parte di Finance Active, Città Metropolitana valuterà eventuali azioni da intraprendere"* (cfr. all. 7 nota di risposta del 3 marzo 2022).

Il quadro delineato evidenzia, pertanto, una serie di gravi criticità connesse agli strumenti finanziari derivati stipulati dalla Città metropolitana di Milano, concernenti sia le modalità di sottoscrizione (assenza di deliberazione del consiglio comunale, conclusione del contratto con lo stesso intermediario che ha svolto il ruolo di advisor fornendo consulenza all'ente pubblico, mancata illustrazione delle modalità di scelta dell'advisor e della struttura interna che ha curato l'istruttoria), sia alla causa, con particolare riferimento all'esistenza ed alla misurabilità di un'alea razionale in grado di attribuire al contratto una funzione lecita e meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, sia alla determinatezza e determinabilità dell'oggetto e, dunque, al raggiungimento dell'accordo delle parti circa la convenienza economica delle operazioni e la loro rispondenza alla funzione di copertura del rischio (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8870/2020).

Tali criticità appaiono confermate dall'andamento fortemente negativo realizzato negli anni dai contratti derivati sui prestiti a tasso variabile (*supra* illustrato dalle tabelle fornite dall'ente) e dai mark to market negativi valorizzati nel tempo dagli stessi derivati.

La Città metropolitana, nella nota del 3 marzo 2022, ha ritenuto "non preoccupante" l'attuale valore del mark to market negativo, evidenziando come *"sulla base delle*

*proiezioni attuali, già nel 2023 si attende un portafoglio derivati con valore di mercato complessivamente positivo per la Città Metropolitana”.*

Tuttavia, come del resto evidenziato dallo stesso ente, l’eventuale valore di mercato positivo potrà essere eventualmente conseguito solo se si considera il valore dell’intero portafoglio di derivati, che, come rileva il Collegio, è fortemente influenzato dall’andamento fisiologico dei due Amortising swap, la cui funzione è quella di costituire progressivamente presso gli intermediari finanziari la provvista necessaria per il pagamento, alla scadenza, del Bond Bullet 2003-2033.

Questi ultimi contratti, peraltro, presentano un altro rischio rappresentato dalla solvibilità delle banche controparti. In proposito la Città metropolitana scrive, nella nota del 3 marzo 2022, che *“il raggiungimento di un mark to market complessivamente positivo non comporterà un allentamento del monitoraggio delle posizioni in derivati in quanto l’Ente sarà sempre attivo e vigile a verificare: 1) [...]; 2) Il potenziale rischio di solvibilità delle banche controparti dei due Amortizing Swap, Amortizing Swap Barclays Bond Bullet 2003-2033 e Amortizing Swap BPM Bond Bullet 2003-2033, in quanto, come indicato in precedenza, nel corso dei prossimi anni si attenderà una sempre maggiore esposizione, in termini di mark to market positivo per l’Ente, verso Banco BPM e Barclays. Come detto nella precedente risposta, le due posizioni prevedono già contrattualmente dei meccanismi di tutela per l’Ente che possono essere attivati in caso di rischio di default della controparte”.*

La Città metropolitana di Milano, in occasione della risposta istruttoria del 25 gennaio 2022, ha illustrato le garanzie, consistenti nell’attivazione di un conto di garanzia a beneficio dell’ente, previste nelle Confirmation dei due contratti derivati, nel caso in cui *“le banche controparti presentassero in qualsiasi momento un rating inferiore a BBB+ (o Baa1 di Moody’s)”*, circostanza che, al momento dell’istruttoria, si è realizzata solo per Banca BPM che *“attualmente presenta un rating pari a Ba2 (Moody’s). La garanzia attuata prevede quanto segue: 1) Il conto è intestato alla Città Metropolitana ed è segregato presso il Tesoriere. Le somme di proprietà dell’Ente non potranno essere utilizzate dallo stesso, se non nei limiti previsti dalla regolamentazione; 2) Banca BPM, in qualità di*

*calculation agent, calcola mensilmente il nuovo mark to market ed invia alla Città Metropolitana ed al Tesoriere, il giorno 15 di ogni mese o il primo giorno lavorativo successivo, entro le ore 12.00, una comunicazione formale (margin call) nella quale viene indicato l'eventuale importo mensile da addebitare/accreditare, sulla base dell'importo minimo previsto per ciascun movimento - pari a 250.000 euro, come regolamentato nel contratto (minimum transfer amount); 3) La Città Metropolitana, verificato il mark to market ricevuto, trasmetterà, entro le ore 15.00 della stessa giornata, una nota con la quale autorizza il Tesoriere all'eventuale introito o rilascio di collateral sul deposito sulla base della comunicazione di cui al punto precedente; 4) Entro 3 giorni lavorativi dal 15 di ogni mese, in caso di adeguamento del collateral da parte di Banco BPM, il Tesoriere trasmetterà via email apposita bolletta di quietanza a Banco BPM e a Città Metropolitana; la movimentazione del conto verrà comunque garantita anche attraverso una rendicontazione trimestrale da inoltrare a cura del Tesoriere a Banco BPM e a Città Metropolitana; 5) Entro 15 giorni di calendario dal 15 del mese, la Città Metropolitana provvederà a regolarizzare le operazioni ordinate al Tesoriere attraverso emissione di mandato/reversale in "ramo depositi", inerente l'aggiornamento del valore di collateral; 6) Su base trimestrale, il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre (pertanto il 15 di aprile, luglio, ottobre e gennaio) o il primo giorno lavorativo successivo, la Città Metropolitana riconosce a Banco BPM gli interessi attivi sul deposito, calcolati sulla base del tasso Eonia senza spread, sulla giacenza giornaliera. La Città Metropolitana riceve dalle somme depositate interessi attivi dal Tesoriere sulla base della attuale convenzione di tesoreria. Attualmente il saldo degli interessi è positivo per la Città Metropolitana in quanto l'Ente riceve interessi da Banco BPM per effetto delle rilevazioni negative dell'indice Eonia. In caso di default della banca (Event of default disciplinati dall'ISDA) la Città Metropolitana ha la facoltà di estinguere anticipatamente il derivato (EarlyTermination disciplinati dall'ISDA) ed utilizzare le somme del collateral a garanzia se la banca non provveda a regolare il mark to market corrente". In base alla documentazione inoltrata dall'ente in allegato alla medesima nota istruttoria il saldo del conto corrente intestato alla Città metropolitana alla data del 31.12.2021 è di euro 31.428.239,96.*

Infine, altro rischio connesso alle posizioni in derivati dell'ente deriva dall'esistenza delle clausole c.d. downgrade trigger event o credit trigger, che consentono alle parti di estinguere anticipatamente il contratto swap, attraverso la regolazione del mark to market in caso di abbassamento del livello di rating della controparte sotto il livello BBB+, condizione che si è verificata per la Città metropolitana, che ha attualmente un rating inferiore a tale livello. La clausola è presente nei contratti stipulati con Barclays, tuttavia, secondo quanto riferito dalla Città metropolitana, avendo carattere generale ed, applicandosi contemporaneamente su tutti i contratti in essere tra le parti, il rischio che Barclays se ne avvalga è remoto in quanto la banca dovrebbe richiedere l'estinzione anticipata contemporanea di tutti i contratti in essere, anche quelli con mark to market positivo per l'ente. In occasione della nota del 3 marzo 2022, la Città metropolitana ha riferito, inoltre, che *"in seguito ad una analisi approfondita della documentazione contrattuale, è emerso che la clausola di "credit trigger" è presente anche nella Confirmation dello Swap Amortising BPM Bond Bullet 2003-2033, nonostante la stessa clausola non sia presente né nel contratto quadro (Isda Master Agreement) né nello Schedule. Anche in questo caso, come nei contratti con Barclays, la presenza del "credit trigger" non comporta attualmente alcun rischio per la Città Metropolitana in quanto le posizioni con Banco BPM, in particolare quella dell'Amortizing Swap BPM Bond Bullet 2003-2033, presentano complessivamente un mark to market positivo per l'Ente"*.

La situazione dei contratti derivati complessivamente delineata appare particolarmente complessa e critica e richiede, pertanto, che la Città metropolitana la monitori attentamente, valutando le azioni più appropriate, sia contrattuali che giudiziarie, per tutelare l'integrità del proprio bilancio.

A tal proposito si prende atto di quanto riferito con la nota del 3 marzo 2022, secondo cui l'ente *"ha commissionato a Finance Active uno studio tecnico-finanziario al fine di quantificare l'equilibrio iniziale delle condizioni economiche dei singoli contratti derivati in modo tale da separare i flussi generati dalla discesa dei tassi di mercato (quindi conseguenza della funzione di copertura cui i contratti erano preposti) da quelli derivati dalla*

*maggiorazione dei tassi d'interesse pagati dall'Ente per effetto degli eventuali margini bancari non esplicitati. La Città Metropolitana di Milano esaminerà i risultati dell'analisi tecnica valuterà le eventuali azioni da intraprendere".*

La Sezione riserva all'esame dei futuri rendiconti, ogni ulteriore valutazione sulla situazione complessiva dei contratti derivati, la sua evoluzione e le eventuali iniziative intraprese dall'ente.

## **2.7. Rapporti con gli organismi partecipati ed esame del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.**

### **2.7.1. Cessione della partecipazione detenuta in Autostrade lombarde S.p.a.**

Dall'esame del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano del 29 novembre 2021, emerge che la Città metropolitana di Milano deteneva 2.847.000 azioni ordinarie della società Autostrade Lombarde S.p.a., pari allo 0,60869% del capitale.

La partecipazione risulta iscritta nelle immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2020 per un importo di euro 3.125.715,12, calcolato con il metodo del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato.

Con decreto del Sindaco n. 131 del 10 giugno 2021, l'ente ha approvato la cessione al socio di maggioranza, Aleatica SAU, della partecipazione detenuta al prezzo complessivo di euro 1.270.529 euro, realizzando così una minusvalenza pari a euro 1.855.196,12.

Nella risposta istruttoria del 25 gennaio 2022 (allegati nn. 9 e 10), l'ente ha illustrato le vicende che hanno portato alla decisione di alienare le azioni detenute, riferendo in merito al tentativo di dismettere i titoli mediante procedura ad evidenza pubblica realizzata nel 2015 e andata deserta, al successivo tentativo di ottenere la cessazione della partecipazione ai sensi dell'art. 1 co. 569 della legge n. 147 del 2013 (che ha originato un contenzioso con la società conclusosi con sentenza di primo grado contraria alla Città metropolitana, che quest'ultima ha deciso di non impugnare) ed,



infine, all'offerta pubblica irrevocabile di acquisto presentata dalla società Aleatica SAU nel 2021, al prezzo di euro 0,4463 per azione. A fronte di quest'ultima offerta l'ente ha riferito di avere proceduto, insieme ad altri soci pubblici destinatari dell'offerta, alla decisione di ricorrere ad una perizia estimativa. Quest'ultima ha individuato, attraverso l'uso del metodo patrimoniale semplice, combinato con la valutazione della principale società partecipata (società di progetto Brebemi s.p.a.) come entità stand alone con il metodo del Discounted cash flow, un intervallo di valore compreso fra 0,374 e 0,449 euro per azione.

L'ente ha, inoltre, riferito di avere proceduto alla cessione della partecipazione con Decreto del Sindaco metropolitano piuttosto che mediante deliberazione del Consiglio metropolitano perchè il Consiglio, nelle deliberazioni di approvazione del Piano di Razionalizzazione degli organismi partecipati e controllati, aveva espressamente formulato l'indirizzo di procedere alla cessione della partecipazione.

In sede istruttoria, la Sezione aveva rilevato la necessità di una esplicitazione delle valutazioni che la Città metropolitana, a fronte di una proposta contrattuale in grado di concretizzare una consistente minusvalenza, aveva effettuato per giungere alla decisione di alienare le azioni al prezzo proposto dall'acquirente, piuttosto che di percorrere altre soluzioni astrattamente alternative quali l'eventuale differimento della vendita, il ricorso al recesso previsto dall'art. 24 co. 5 del TUSP o la possibilità di concordare strategie comuni con gli altri enti pubblici, tanto più se non tutti i soggetti pubblici destinatari dell'offerta di acquisto si sono determinati ad accettare la proposta ricevuta. Tale necessità di chiarimento si ricollegava, peraltro, alla carenza di qualunque motivazione riscontrata nel decreto del Sindaco metropolitano n. 131 del 10 giugno 2021 con il quale è stata disposta la cessione delle azioni. Inoltre, a seguito della lettura della perizia di stima allegata in occasione della risposta del 25 gennaio 2022, era emerso che il perito, dopo avere attribuito ad ogni azione un valore pari a 0,75 euro, aveva ritenuto congruo applicare a tale valore uno "sconto di minoranza" del 40%-50%, portando il valore dell'azione al range finale di 0,374/0,449

euro per azione (che, peraltro, risulta pari circa alla metà del prezzo di euro 0,90 per azione al quale il precedente socio di maggioranza, Intesa San Paolo s.p.a., aveva ceduto le proprie azioni alla società Aleatica S.A.U. nel 2020). L'applicazione del predetto sconto di minoranza, pertanto, aveva richiesto ulteriori approfondimenti istruttori allo scopo di verificare se, nella valutazione della convenienza economica dell'operazione e della sua rispondenza ai canoni di efficienza e buon andamento, che devono connotare l'agire pubblico, siano state ponderate le altre alternative percorribili, fra cui l'eventuale possibilità per l'ente di avvalersi del recesso disciplinato dall'art. 24 co. 5 del d.lgs. 175/2016 in considerazione dei criteri fissati dall'art. 2437 ter c.c. per la determinazione del valore delle azioni.

Con la nota di risposta del 3 marzo 2022, l'ente ha confermato che *“la soluzione di vendere al socio di maggioranza si è palesata come l'unica percorribile e sostenibile dal punto di vista della efficienza e della efficacia dell'azione amministrativa”*, in quanto:

- la possibilità di alienare la partecipazione mediante procedura ad evidenza pubblica e quella di chiedere la cessazione della propria partecipazione ai sensi dell'art. 1 c. 569 bis della legge n. 147 del 2013 erano state entrambe percorse senza successo dall'ente nel 2015 e nel 2016;
- nella relazione tecnica allegata al decreto del sindaco metropolitano del 10 giugno 2021 sarebbero indicate le ragioni per le quali procedere alla cessione delle azioni al prezzo proposto dal socio di maggioranza Aleatica S.A.U.;
- la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi aveva promosso una procedura ad evidenza pubblica per la vendita del proprio pacchetto azionario al prezzo di euro 0,446 per azione, conclusasi il 21 maggio 2021 senza offerte;
- anche in caso di eventuale ricorso al recesso previsto dall'art. 24 co. 5 del TUSP, qualunque perizia estimativa non avrebbe potuto prescindere dal considerare nell'attestazione del valore delle azioni l'esito finale della

procedura realizzata dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi;

- l'eventuale "differimento della vendita" non avrebbe potuto apportare vantaggi ulteriori, stante il fatto che il valore di perizia, determinato con il metodo Discounted Cash Flow, "coincide necessariamente con il valore attuale del potenziale prezzo di vendita futuro a qualunque data, se stimato sempre sulla base del medesimo business plan noto alla data di cessione. Ogni potenziale differenza sarebbe attribuibile ad un cambio sostanziale, in meglio o in peggio, dei presupposti del business plan, non conoscibile alla data di vendita. Pertanto non risultava possibile prevedere esito migliore di una vendita differita, se non sulla base di differenti informazioni riguardo al futuro dell'impresa";
- l'ipotesi di concordare azioni comuni con gli altri enti pubblici proprietari di pacchetti azionari non "è stata ritenuta percorribile in quanto, non solo non tutti gli Enti, alla data dell'esito della perizia, non erano in possesso del medesimo indirizzo approvato dall'organo consigliare, ma anche perché per Città Metropolitana di Milano si sarebbe trattato di dover contraddire il reiterato indirizzo di procedere alla cessione della partecipazione dell'Ente nella società considerata".

La Sezione, nel prendere atto di quanto riferito dalla città metropolitana, richiama il disposto dell'art. 10 del d.lgs. n. 175/2016, secondo cui "gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione. [...]".

Nel caso in esame, pertanto, in conformità alla norma richiamata, la deliberazione di alienazione della partecipazione avrebbe dovuto essere assunta dal Consiglio metropolitano e l'eventuale negoziazione diretta con un singolo acquirente, in quanto non rispondente ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, avrebbe dovuto essere specificamente analizzata dallo stesso organo consiliare, il quale avrebbe dovuto analiticamente motivare in merito, non solo al carattere eccezionale del caso, ma in ordine alla convenienza economica dell'operazione con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita.

Né tale funzione può ritenersi assolta dalla deliberazione del Consiglio metropolitano del 17 dicembre 2020 con la quale, prima della data di alienazione, è stata approvata la *"Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione (anno 2019) e razionalizzazione periodica delle partecipazioni (anno 2020), ai sensi dell'art.20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175"*, nella quale il consiglio si limita sul punto a disporre genericamente *"di demandare alla Direzione competente per materia ogni azione necessaria all'alienazione della partecipazione in Autostrade Lombarde S.p.a."*. Peraltro, nella scheda societaria allegata alla medesima relazione la situazione economico finanziaria della società Autostrade lombarde s.p.a. viene descritta sinteticamente in tal modo:

*"Si segnala un andamento positivo del patrimonio netto che, alla chiusura dell'esercizio 2019, è pari a € 497.552.290. Nel Bilancio d'esercizio 2019 la società ha riportato un utile netto di € 2.700.308,00, così suddiviso: 5% a riserva legale pari a € 135.015,00 e i restanti € 2.565.293 a riserva utili/perdite riportate a nuovo. Si evidenzia anche il positivo valore delle disponibilità liquide al 2019 pari a € 6.693.501 rispetto allo scorso esercizio. Si segnala che, in data 17/04/2020 prot. n. 77162, è pervenuta la certificazione crediti/debiti al 31/12/2019, a firma del Presidente, non asseverata, dove emerge che non sussistono crediti/debiti in essere tra Città metropolitana e la società in oggetto. Non si ravvisano potenziali riflessi sul bilancio finanziario dell'Ente"*.

L'evidenziazione della convenienza economica dell'operazione ed, in particolare, della congruità del prezzo di vendita non è, pertanto, rinvenibile, a quanto consta, in

alcuna deliberazione del consiglio metropolitano anteriore all'alienazione azionaria. È, dunque, evidente che l'alienazione non è stata deliberata nel rispetto del disposto dell'art. 10 d.lgs. n. 175/2016 e che le ragioni della convenienza economica dell'operazione e della congruità del prezzo di vendita, che avrebbero dovuto essere oggetto di ostensione nel consiglio metropolitano, al fine di instaurare un pieno confronto sul punto, sono state illustrate a questa Sezione solo a seguito delle specifiche richieste istruttorie.

### **2.7.2. Acquisizione da parte della Città metropolitana di Milano del 40% del capitale sociale di Euro lavoro S.c.a.r.l.**

Dall'esame del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano del 29 novembre 2021, emerge, inoltre, che *“completato il processo di fusione per incorporazione delle 5 Aziende territoriali (AFOL Milano, Nord- Ovest, Nord, Est e Sud Milano) in AFOL metropolitana, si è data indicazione di individuare la procedura da seguire per l'integrazione in AFOL della società consortile a responsabilità limitata denominata Euro lavoro Scarl, con sede a Legnano”*. In particolare, la Città metropolitana, al fine di realizzare il riordino delle aziende consortili operanti nel settore della formazione ed orientamento al lavoro e la loro confluenza in AFOL Metropolitana, ha proposto alle associazioni CLAM e CLMA l'acquisizione delle loro quote di partecipazione in Euro lavoro scarl, già partecipata al 60% dalla Città Metropolitana, al fine di procedere successivamente alla sua fusione per incorporazione di AFOL Metropolitana.

Nella nota di risposta del 25 gennaio 2022 (cfr. all. 11) la Città metropolitana ha riferito che il prezzo di cessione delle due quote proposto dai liquidatori delle due associazioni CLAM e CLMA è pari al *“valore complessivo di € 92.600,00 per entrambe le Associazioni (all. 1) nell'ambito delle procedure di liquidazione, comprensivo delle quote di tassazione delle plusvalenze e della chiusura posizioni per il pareggio del Bilancio, determinato come segue:*

- per € 31.450,00 a favore di CLAM di cui € 22.350,00 per quote, € 5.600,00 per chiusura posizioni pareggio bilancio ed € 3.500,00 per tassazioni per plusvalenze patrimoniali;
- per € 61.150,00 a favore di CLMA di cui € 17.650,00 per quote, € 31.300,00 per chiusura posizioni pareggio bilancio ed € 12.200,00 per tassazioni per plusvalenze patrimoniali”.

L’ente ha ritenuto congruo il prezzo richiesto, conformemente alla valutazione del Collegio dei revisori, in considerazione del fatto che il prezzo proposto “è inferiore al 40% del valore di patrimonio netto a Bilancio pari a € 397.331,00 [...] è nettamente inferiore al valore del patrimonio immobiliare complessivo della Società pari a € 654.000,00 al 31/12/2019 come da perizia redatta internamente all’Ente (all. 2); il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo agli ultimi tre esercizi risulta essere sempre positivo (rispettivamente € 362.363,00 nell’anno 2018; € 397.331,00 nell’anno 2019; € 422.431,00 nell’anno 2020) ed in aumento rispetto al 2018” (cfr. all. 11 risposta del 25 gennaio 2022).

Nella medesima nota la città metropolitana, dopo aver descritto le azioni fino a questo momento intraprese, ha concluso descrivendo “il percorso programmato per addivenire alla conclusione del processo di fusione di Eurolavoro in Afol metropolitana e la conseguente dismissione della partecipazione di Città metropolitana di Milano dalla società Eurolavoro Scarl di Legnano”.

La Sezione, pertanto, prendendo atto di quanto illustrato, riserva ai futuri controlli ogni ulteriore verifica in ordine all’andamento del percorso descritto dall’ente.

### **2.7.3. Cessione della quota di partecipazione nella società ATINOM in liquidazione.**

Dall’esame del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano del 29 novembre 2021, emerge, infine, che, con riferimento alla partecipazione del 1,9073% detenuta nel capitale sociale della ATINOM s.r.l. in liquidazione, è stata decisa la cessione della partecipazione in favore del socio di maggioranza Autoguidovie s.p.a..

In particolare, nel predetto piano è evidenziato che *“la Direzione competente ha acquisito da parte di Autoguidovie S.p.a., con nota prot. n. 67794 del 27/04/2021, l’offerta formale di acquisto della quota di ATINOM detenuta da Città metropolitana, al prezzo di € 7.500,00 a fronte di una valorizzazione al patrimonio netto pari a € 4.645,88. [...] Il Direttore dell’Area Sviluppo Economico, con atto RG 4955 del 18/06/2021, ha determinato di alienare ad Autoguidovie S.p.a., mediante negoziazione diretta ai sensi dell’art. 10, c. 2 del TUSP, la quota dell’1,9073% del capitale sociale, al prezzo di € 7.500,00. Con il medesimo atto si è attestato che il valore della quota in ATINOM S.r.l., iscritta nelle immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale della Città metropolitana di Milano al 31 dicembre 2020, valutata con il metodo del patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato da ATINOM S.r.l., ammonta ad € 4.645,884 e che pertanto la cessione delle quote determina una plusvalenza di € 2.854,116 che verrà iscritta nel conto economico del Rendiconto d’esercizio dell’anno 2021”*.

In relazione alle ragioni di carattere giuridico, economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale che avrebbero indotto alla cessione della quota di partecipazione nella società ATINOM in liquidazione, in favore del socio Autoguidovie S.p.a., con la risposta istruttoria del 25 gennaio 2022 la Città metropolitana di Milano, nel riferire che la società ATINOM si trova in liquidazione a far data dal 2011, ha precisato di avere esercitato il diritto di recesso nel 2018 senza, tuttavia, ottenere la liquidazione della propria quota e di essersi, successivamente, determinata a cedere la propria partecipazione ad Autoguidovie S.p.a. al valore di 7.500 euro a fronte di un patrimonio netto della Società di € 243.240,00, e quindi di un valore nominale della quota di Città metropolitana pari a € 4.645,88. A determinare la scelta della cessione avrebbe, quindi, contribuito l’ulteriore perdita di esercizio subita dalla società partecipata a chiusura del bilancio 2020. E’ stato inoltre evidenziato che il prezzo di vendita concordato avrebbe comunque determinato una plusvalenza per la Città metropolitana di Milano, poiché il valore della quota in ATINOM S.r.l., iscritta nelle immobilizzazioni finanziarie dell’ente al 31 dicembre 2020 e valutata con il metodo del patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato, ammontava ad euro 4.645,884.

La Sezione, nel prendere atto di quanto riferito dall'ente con riferimento all'operazione ed alla plusvalenza realizzata, richiama quanto già evidenziato al punto 2.7.1 di questa deliberazione in merito ai presupposti ed alle modalità di alienazione delle partecipazioni, nonché alle attribuzioni spettanti al consiglio metropolitano ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 175/2016.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, accerta le criticità come in parte motiva e, per l'effetto,

**INVITA**

a predisporre misure idonee a garantire il rispetto dei termini di legge per l'approvazione del rendiconto;

a curare il corretto inserimento dei dati nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), verificando la correttezza dei dati trasmessi relativi agli esercizi successivi al 2019;

ad adottare tutte le misure necessarie per incrementare la capacità di riscossione e a porre particolare attenzione nella gestione dei residui attivi, verificando l'integrale rispetto dei principi contabili che regolano l'accertamento delle entrate e procedendo ad un rigoroso monitoraggio delle ragioni di permanenza dei residui iscritti;

a monitorare l'andamento dei contratti di finanza derivata ed i rischi connessi, attivando tutte le necessarie iniziative per tutelare le ragioni dell'ente a fronte delle plurime criticità rilevate;

ad assicurare il pieno rispetto delle norme di cui al d.lgs. n. 175/2016 con particolare riferimento alle operazioni di alienazione delle partecipazioni sociali;

**DISPONE**

la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo PEC e tramite sistema Con.Te, al Sindaco metropolitano e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale



rappresentante dell'ente, informi l'organo consiliare dei contenuti della presente delibera;

che la deliberazione di presa d'atto del Consiglio metropolitano sia assunta entro sessanta giorni dal ricevimento della presente pronuncia e trasmessa a questa Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni;

la trasmissione alla Procura contabile, ai sensi dell'art. 52 co. 4 del d. lgs. 174/2016, in relazione ai fatti di cui ai punti 2.6 (operazioni di finanza derivata) e 2.7.1 (cessione della partecipazione detenuta in Autostrade lombarde S.p.a.);

che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza pubblica del 10 marzo 2022 e nella camera di consiglio da remoto del giorno 23 marzo 2022.

Il Magistrato Estensore

(dott.ssa Alessandra Cucuzza)

Il Presidente

(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

26 aprile 2022

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)

Il Segretario Generale  
Direttore Generale

Centralino: 02 7740 1  
www.cittametropolitana.mi.it



Alla  
Corte dei Conti  
Procura Regionale  
presso la Sezione Giurisdizionale  
per la Regione Lombardia

[lombardia.procura@corteconticert.it](mailto:lombardia.procura@corteconticert.it)

**Oggetto: deliberazione n.67/2022 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia relativa alla verifica del piano di razionalizzazione periodica della partecipazioni pubbliche – cessione partecipazione in Autostrade Lombarde spa.**

*Egregio Procuratore,*

*Con nota in data 26/04/2022 è stata trasmessa a questa Amministrazione dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, la deliberazione n.67/2022 della stessa Sezione relativa all'esame dei rendiconti esercizi finanziari 2016-2017-2018-2019 nonché alla verifica del piano di razionalizzazione periodica della partecipazioni pubbliche ex-art.20 del TUSP approvata con deliberazione Consiglio metropolitano del 29/11/2021.*

*La Sezione di Controllo, conclude, tra le altre, con la trasmissione alla Procura contabile, ai sensi dell'art. 52 co. 4 del d. lgs. 174/2016, in relazione ai fatti di cui al punto 2.7.1 (cessione della partecipazione detenuta in Autostrade lombarde S.p.a.).*

*In particolare la Sezione di controllo stigmatizza il fatto che l'alienazione in oggetto non sia stata deliberata nel rispetto del disposto dell'art. 10 d.lgs. n. 175/2016, e cioè con deliberazione consiliare, e che le ragioni della convenienza economica dell'operazione e della congruità del prezzo di vendita non siano state esplicitate nel decreto sindacale.*

**IN FATTO**

*Il Presidente della Provincia di Milano con provvedimento n. 32 del 12/12/2014, assunte le funzioni del Consiglio provinciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge n. 56 del 2014, ha disposto nel Piano di razionalizzazione la dismissione della partecipazione in Autostrade Lombarde S.p.a. di n. 2.847.000 azioni ordinarie, pari allo 0,60869% del capitale sociale, intesa come partecipazione largamente minoritaria e quindi "non strategica" in quanto non consente di incidere sulla gestione né sulla governance societaria.*

*La suddetta società ha per oggetto la promozione, progettazione e realizzazione di tratte autostradali e gestisce in concessione – per il tramite di società controllata - l'infrastruttura autostradale Bre.Be.Mi. (A35).*

*Il Sindaco della Città Metropolitana con decreto n. 104 del 31/03/2015, nel confermare la cessione della partecipazione in quanto non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ha disposto che la dismissione di tali titoli avvenisse tramite procedura ad evidenza pubblica in ragione del valore considerevole della quota nonostante la sua esiguità. In attuazione di tali indicazioni il Direttore del Settore Partecipazioni, con proprio provvedimento R.G. n. 7241 dell'11/08/2015, ha indetto procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione della partecipazione azionaria detenuta in Autostrade Lombarde S.p.a. approvandone lo schema di avviso gara e relativi allegati. Entro il termine per il ricevimento delle offerte, stabilito al 28/09/2015, non è pervenuta alcuna offerta, pertanto con Decreto Dirigenziale R.G. n. 8614/2015 del 02/10/2015 si è dato atto che l'asta è andata deserta.*

*Successivamente, con nota prot. n. 259110 del 12/10/2015, si è chiesto alla società, in attuazione dell'art. 1 c. 569 bis della legge n. 147 del 2013 così come modificata dal D.L. n. 78 del 19/06/2015 convertito dalla L. 125 del 06/08/2015, che venisse sottoposta all'assemblea l'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione detenuta dalla Città metropolitana di Milano e la relativa valutazione della quota. A riscontro di tale richiesta, la società, con nota del 23/12/2015, ha dichiarato: "di ritenere inapplicabile al caso di specie, e comunque illegittimo, il meccanismo di cessazione introdotto dalla legge n. 147 del 2013 e di ritenere ad oggi ancora sussistente e quindi non cessata la partecipazione detenuta dalla Città Metropolitana di Milano in Autostrade Lombarde S.p.a. e che pertanto non ricorrono gli obblighi di determinazione del valore di tale partecipazione e di successiva liquidazione della stessa."*

*A seguito di tale diniego, considerato il valore consistente della quota, il Sindaco Metropolitano con Decreto n. 132 del 20/05/2016 ha autorizzato la proposizione di azione giudiziaria innanzi al tribunale ordinario per la declaratoria di cessazione della partecipazione azionaria detenuta, conferendo mandato difensivo ai legali interni dell'ente.*

*Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 855 del 2019, ha rigettato le domande formulate dalla Città metropolitana di Milano nei confronti della società e ha condannato l'Ente a rimborsare le spese di lite del Giudizio.*

*In considerazione degli esiti del ricorso e dei contatti intercorsi successivamente con la società, con deliberazione n. 52 del 27/11/2019 il Consiglio metropolitano ha demandato alla Direzione competente per materia ogni azione necessaria all'alienazione della partecipazione in Autostrade Lombarde S.p.a., valutando prioritariamente la possibilità di procedere all'alienazione della partecipazione azionaria ai soci, in particolare al socio di maggioranza, Intesa Sanpaolo S.p.a*

*Successivamente la quota di maggioranza passava da Intesa Sanpaolo S.p.a alla società Aleatica.*

*Con deliberazione consiliare n. 38 del 2020, è stato approvato l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);*

*Detta deliberazione consiliare nel confermare la volontà di dismettere la partecipazione demandava – nuovamente - alla Direzione competente per materia ogni azione necessaria all'alienazione della partecipazione in Autostrade Lombarde S.p.a., in linea prioritaria al (nuovo) socio di maggioranza e, in linea subordinata, agli altri soci.*

*La società Aleatica, divenuta nel frattempo azionista di controllo di Autostrade Lombarde S.p.A., ha presentato ad alcuni soci pubblici una offerta irrevocabile di acquisto, ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile.*

*In particolare Città Metropolitana di Milano ha ricevuto in data 17.03.2021, prot. n. 45309, l'offerta suddetta relativa all'acquisto dell'intero pacchetto azionario composto da n. 2.847.000 azioni. Tale offerta risultava valida ed efficace per 90 giorni di calendario dalla data di presentazione della stessa (17 marzo 2021) e alla scadenza del termine avrebbe cessato automaticamente di essere efficace. I soci pubblici Parcam S.r.l., Tecno Holding S.p.a., Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, Provincia di Bergamo, Città Metropolitana di Milano, e i Comuni di Brescia, Treviglio e Caravaggio, con partecipazioni di minoranza della società Autostrade Lombarde S.p.A., hanno concordato di procedere congiuntamente all'espletamento di una procedura per l'individuazione del soggetto terzo esperto cui conferire l'incarico peritale per la verifica della congruità del prezzo offerto rispetto all'attuale valore di mercato delle azioni Autostrade Lombarde S.p.A. e contestualmente l'acquisizione di un parere circa le potenziali dinamiche che potrebbero influenzare lo sviluppo di tale valore di mercato in un'ottica di breve, medio e lungo periodo.*

*Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 95 del 26 aprile 2021 è stato disposto di sottoscrivere, d'intesa con i soci interessati sopra indicati dall'offerta di Aleatica, un accordo al fine di effettuare, anche per un contenimento dei costi da parte di tutti, una procedura unica per l'affidamento di incarico peritale per la valutazione delle azioni detenute in Autostrade Lombarde S.p.A., delegando al socio Parcam S.r.l. lo svolgimento della procedura di selezione del perito.*

*Il valore patrimoniale congruo delle quote detenute dai soci di minoranza di Autostrade Lombarde Spa, desumibile dalla perizia, è attestato in un intervallo compreso tra 0,374 e 0,449 euro per azione. Alla luce della valutazione di congruità del perito, sulla base delle considerazioni sopra esposte - ed in particolare accertata l'impossibilità di procedere sia ad una cessione sul mercato a prezzi migliori ed in tempi brevi che alla liquidazione da parte della società stessa - permanendo in ogni caso la volontà di questo Ente di dismettere la partecipazione in oggetto e di portare a pieno compimento quanto deliberato con il piano di razionalizzazione delle 6 partecipazioni, si è provveduto ad accettare l'offerta avanzata dal socio Aleatica S.A.U. al valore di 0,4463 per azione.*

*Con decreto del Sindaco Metropolitano n. 131 del 10/06/2021 è quindi stata approvata “la cessione di 2.847.000 azioni della Società Autostrade Lombarde S.p.A. (corrispondente allo 0,60869% del capitale sociale) al socio di maggioranza Aleatica S.A.U. al prezzo di 1.270.529 Euro” e con nota a firma del Direttore d’Area Sviluppo Economico prot. 0092797 del 11/06/2021 è stata accettata irrevocabilmente l’Offerta di Aleatica Sau relativa alla cessione delle quote azionarie di Autostrade Lombarde.*

*In data 20.09.2021 innanzi al notaio Edmondo Todeschini a Milano è stato stipulato l’atto di cessione.*

## IN DIRITTO

*La volontà dell’organo consiliare di dismettere la partecipazione detenuta in Autostrade Lombarde s.p.a. risale al 2014, ed è stata più volte ribadita in più atti adottati dallo stesso Consiglio metropolitano, negli esercizi successivi.*

*E’ chiara dunque la volontà del Consiglio metropolitano di procedere alla dismissione della partecipazione in oggetto, partecipazione ritenuta non necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.*

*L’evoluzione della legislazione in tema di società partecipate pubbliche è stata caratterizzata, a partire dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, da un netto disfavore verso l’utilizzazione dello strumento societario come modello di organizzazione scelto dai soggetti pubblici per lo svolgimento delle proprie funzioni e servizi.*

*Le ragioni poste alla base di tale vero e proprio “revirement” normativo sono state più volte evidenziate dalla dottrina in termini di tutela della concorrenza e del mercato, argine all’abuso di forme privatistiche da parte degli enti pubblici, sovente presenti in settori estranei alla loro “mission”, possibile elusione degli obiettivi del patto di stabilità interno nonché limite alla tendenza di taluni organismi partecipati a non operare secondo criteri di economicità.*

*La possibilità di ricorrere allo strumento societario è così stata strettamente correlata ai fini dell’ente pubblico ed è inerente allo svolgimento di attività di stretta competenza dell’ente medesimo.*

*E’ dunque in coerenza con tale indirizzo normativo che l’Ente si è determinato nel senso della dismissione della partecipazione.*

*L’art.10 del TUSP che da ultimo disciplina l’alienazione delle partecipazioni sociali, prevede che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche siano adottati secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 1 dello stesso decreto.*

*L'art.7 prevede che detta decisione debba essere assunta con provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali; con deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali e con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.*

*Nulla viene detto con riferimento agli enti di area vasta (province e città metropolitane) il cui ordinamento si differenzia ormai da quello dei comuni, anche quanto ad organi e competenze degli stessi.*

*Ad ogni buon conto la decisione di alienare la partecipazione in oggetto è stata assunta, come sopra ricordato, e più volte riconfermata dal Consiglio metropolitano.*

*Vieppiù la deliberazione consiliare n.38 del 2020 reca l'indirizzo di "procedere in linea prioritaria con l'alienazione della partecipazione azionaria al (nuovo) socio di maggioranza".*

*L'articolo 10 del decreto citato contempla peraltro la possibilità che l'alienazione possa essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, ricorrendo speciali circostanze, che qui paiono tutte ricorrere.*

*L'asta pubblica per l'alienazione era andata deserta, il valore delle azioni poteva erodersi (come evidenzia la perizia), e soprattutto l'Ente era nella necessità di reperire risorse per assicurare il proprio funzionamento.*

*Sempre l'art.7 prescrive che l'atto deliberativo debba essere redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.*

*L'art.5, comma 1, invero richiede un onere di motivazione analitica circa la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali.*

*Ex-adverso è dunque il venire meno o la constatazione della NON necessità del mantenimento della società per il perseguimento delle finalità istituzionali ad imporre la dismissione della partecipazione.*

*Il Consiglio metropolitano accertato che la partecipazione societaria non fosse più necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ha dunque approvato la dismissione.*

*Peraltro l'art.24 del decreto in commento in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni, prevede che le alienazioni delle società per le quali non si ravvisano i presupposti per il mantenimento, debbano avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e che la medesima debba essere liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.*

*Procedimento quest'ultimo in base al quale il valore di liquidazione viene determinato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.*

*Quindi anche volendo ammettere l'indispensabilità dell'adozione di un ulteriore atto consiliare, ad integrazione della deliberazione di dismettere la partecipazione, detta delibera non avrebbe potuto che disporre la vendita al valore di una perizia redatta tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.*

*Con il decreto del Sindaco n.131/2021 non si è fatto altro che disporre l'alienazione delle azioni al valore risultante dalla perizia asseverata.*

*In subiecta materia l'attività della amministrazione appare vincolata; l'accertamento dell'insussistenza al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, impone la dismissal.*

*E l'alienazione non poteva avvenire ad un valore arbitrario bensì al valore di una perizia redatta tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali.*

*In altre parole il contenuto dispositivo del decreto sindacale non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ed il Consiglio sarebbe giunto alle stesse conclusioni.*

*Lo stesso art.10 prevede che l'invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione renda inefficace l'atto di alienazione della partecipazione. Il pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto ha, di tutta evidenza, ritenuto gli atti con cui si è formata la volontà dell'Amministrazione validi ed efficaci.*

*Altro profilo sul quale si è soffermato il giudice relatore è il fatto che l'alienazione effettuata al valore di perizia abbia determinato per l'ente una minusvalenza, nonché sul fatto che non si sia presa in considerazione l'ipotesi di procrastinare la vendita.*

*Sul punto preme rappresentare che sin dalla sua istituzione avvenuta con la legge 56/2014 la Città Metropolitana di Milano non ha mai avuto il pareggio di bilancio di parte corrente, che è stato conseguito solo grazie a misure straordinarie via via introdotte dalle diverse leggi finanziarie e decreti che si sono succeduti negli anni.*

*Nel 2015, primo anno di vita dell'Ente, così come nel 2016 e nel 2017, è stato possibile approvare il bilancio solo grazie alle misure straordinarie previste dalle diverse leggi di bilancio, e si badi bene solo bilanci annuali e vieppiù approvati a ridosso della scadenza dell'esercizio di riferimento!*

*Solo nel 2018, l'Ente, grazie alle misure straordinarie previste dalla legge 205/2017, ha potuto approvare, per la prima volta, un bilancio triennale, come previsto dall'ordinamento contabile degli enti locali.*

*Dal 2018 e negli esercizi successivi, lo squilibrio strutturale del bilancio metropolitano è stato colmato grazie alla possibilità di utilizzare i proventi delle alienazioni patrimoniali per la copertura delle quote capitale di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari (art. 1, comma 866, L. 205/2017), in deroga all'utilizzo prioritario per le spese di investimento.*

*La concreta possibilità di dismettere le azioni di Autostrade Lombarde s.p.a. è stata salutata con favore dall'Amministrazione che ha intravisto nella proposta di acquisto un'utile occasione ed opportunità per assicurare una provvista finanziaria funzionale all'accertamento di entrate in grado di concorrere a garantire il funzionamento dell'ente, attraverso il suo finanziamento.*

*Procrastinare sine die la vendita non avrebbe messo al riparo l'ente dal rischio di una perdita di valore nel tempo delle azioni, ed avrebbe privato, questo è certo, l'ente di risorse necessarie al suo funzionamento.*

*La minusvalenza misura la differenza tra il valore di mercato delle partecipazioni ed il valore di iscrizione nei libri contabili, che tuttavia non sempre tiene conto dell'andamento nel tempo del valore effettivo, che è quello che registra il mercato tempo per tempo.*

*Ed anche laddove non si fosse proceduto alla vendita, l'aver rilevato che il valore di iscrizione a bilancio dell'Ente della partecipazione era sensibilmente inferiore a quello di mercato, avrebbe comunque imposto una svalutazione della stessa partecipazione producendo lo stesso effetto economico.*

*Non risultava possibile peraltro prevedere esito migliore di una vendita differita, se non sulla base di differenti informazioni riguardo al futuro dell'impresa.*

*Inoltre la società Brebemi S.p.A. controllata da Autostrade Lombarde evidenziava una perdita d'esercizio costante ormai dalla sua costituzione. Anche il Piano previsionale 2021-39 della Società di Progetto Brebemi S.p.A., sulla base delle informazioni disponibili riguardo il piano industriale della società, evidenziava il perdurare della situazione di perdita e patrimonio netto negativo almeno fino al 2026. In questo contesto, mantenendo la partecipazione, Città Metropolitana si sarebbe esposta al rischio di mancata realizzazione del piano industriale migliorativo, come anche al rischio di veder diluita la propria partecipazione in caso si fosse reso necessario un aumento di capitale a copertura delle perdite. In tale ipotesi Città Metropolitana sarebbe stata obbligata a dover accantonare a fondo perdite la corrispondente somma aggravando ancor di più il proprio bilancio.*

*A conferma di quanto sopra scritto, la stessa Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, mediante apposita procedura ad evidenza pubblica conclusasi il 21 maggio 2021 aveva promosso un'iniziativa di verifica dell'esistenza nel mercato di operatori economici interessati all'acquisto del pacchetto azionario detenuto dallo stesso Ente Camerale in Autostrade SpA con una base d'asta di 0,446 per ciascuna azione, registrando l'assoluta mancata presentazione di offerte.*

*L'Ente Camerale quindi cedeva, con negoziazione diretta, l'intero pacchetto azionario ad Aleatica a detto prezzo.*



*Sempre allo stesso prezzo di 0,446 per azione veniva formulata lo scorso 17 marzo 2022 da altro socio, di diritto privato, la proposta di cessione ad Aleatica; ad ulteriore dimostrazione che il prezzo al quale è avvenuta la vendita delle azioni è coerente a quello di mercato e cioè al valore reale.*

*Restando a disposizione per ogni chiarimento e/o ulteriore approfondimento in merito a quanto sopra, si porgono distinti saluti*

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio Sebastiano Purcaro

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate*



**PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE**  
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano

Fascicolo 5.2\2022\4

**Oggetto della proposta di deliberazione:**

Preso d'atto della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n.67/2022 relativa all'esame dei rendiconti esercizi finanziari 2016-2017-2018-2019 nonché alla verifica del piano di razionalizzazione periodica della partecipazioni pubbliche.

**PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE**

(inserito nell'atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Favorevole

Contrario

IL SEGRETARIO GENERALE  
(*dott. Antonio Sebastiano Purcaro*)